



Berna, 26 giugno 2024

Modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza concernente lo sviluppo so- stenibile)

Rapporto esplicativo
per l'avvio
della procedura di consultazione



Compendio

Il controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per imprese responsabili, entrato in vigore nel Codice delle obbligazioni (CO) il 1° gennaio 2022, prevede disposizioni sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» e sugli «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile». Il presente avamprogetto intende adeguare le norme sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» CO alle regole inasprite del diritto dell'UE. Nell'ambito della gestione sostenibile delle imprese, il Consiglio federale intende conformarsi anche in futuro al diritto internazionale.

Situazione iniziale

Le disposizioni vigenti sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a–964c CO) si basano sulla [direttiva 2014/95/EU del 22 ottobre 2014](#) (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). A inizio del 2023, l'UE ha inasprito tali norme con la nuova [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Entrambe le direttive modificano la [direttiva /2013/34/EU del 26 giugno 2013](#) (cosiddetta direttiva sulla presentazione dei conti).

Il 20 novembre 2020 l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (Iniziativa per imprese responsabili) è stata respinta e pertanto sono entrate in vigore le disposizioni del controprogetto indiretto (dal 1° gennaio 2022). Conformemente alla sistematica, tali disposizioni sono inserite nel titolo trentesimosecondo del CO «Della contabilità commerciale, della presentazione dei conti nonché degli altri obblighi di trasparenza e di diligenza». Il controprogetto contiene due ambiti normativi: la «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (capo sesto, 964°-964c CO) e gli «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (capo ottavo, art. 964j-964l CO). Le disposizioni esecutive relative a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile sono contenute nell'ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT). L'«ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche» è stata posta in vigore dal Consiglio federale il 1° gennaio 2024. Nell'ambito della gestione sostenibile delle imprese a tutela dell'essere umano e dell'ambiente, il Consiglio federale intende conformarsi anche in futuro al diritto internazionale. Il 2 dicembre 2022 ha pertanto deciso di presentare entro la fine di giugno 2024 un pertinente avamprogetto, teso ad adeguare il diritto svizzero a quello dell'UE. Il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha stabilito i punti chiave dell'avamprogetto. Allo stesso tempo, è stata redatta un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Contenuto dell'avamprogetto

L'avamprogetto intende ampliare il campo d'applicazione della normativa riducendo la soglia dei posti di lavoro a tempo pieno da 500 a 250. Inoltre, sarà sufficiente che siano raggiunti due dei tre valori soglia (posti di lavoro a tempo pieno, cifra d'affari e somma di bilancio) per due esercizi consecutivi. Non è più prevista la possibilità di rinunciare alla presentazione della relazione (approccio comply or explain). La portata delle indicazioni concernenti lo sviluppo sostenibile è ampliata e precisata. Per la relazione sullo

sviluppo sostenibile le imprese svizzere, a differenza di quelle europee, potranno tuttavia decidere se basarsi sulle norme dell'UE o su altre norme equivalenti. Il Consiglio federale fisserà tali norme in un'ordinanza. La relazione sullo sviluppo sostenibile dovrà essere verificata da un'impresa di revisione o da un organismo di valutazione della conformità. Infine, l'avamprogetto prevede adeguamenti terminologici e la sostituzione o l'integrazione di alcune disposizioni del CO. Sono previste piccole modifiche anche nel Codice penale (CP) e nuove disposizioni nella legge sui revisori (LSR).

Indice

1	Situazione iniziale	5
1.1	Necessità di agire e obiettivi.....	5
1.2	Alternative esaminate e opzione scelta	7
1.2.1	<i>Statu quo</i>	8
1.2.2	Attuazione integrale.....	8
1.2.3	Attuazione parziale	8
1.2.4	Opzione scelta.....	9
1.3	Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale.....	10
2	Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo	10
3	Punti essenziali del progetto	11
3.1	La normativa proposta.....	11
3.2	Compatibilità tra compiti e finanze.....	12
3.3	Attuazione	12
4	Commento ai singoli articoli	13
5	Ripercussioni	41
5.1	Ripercussioni per la Confederazione.....	41
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	41
5.3	Ripercussioni per l'economia.....	41
5.4	Ripercussioni sulla società e sullo sviluppo sostenibile	44
5.5	Ripercussioni per l'ambiente	45
6	Aspetti giuridici.....	45
6.1	Costituzionalità	45
6.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	45
6.3	Forma dell'atto.....	45
6.4	Subordinazione al freno alle spese	45
6.5	Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale	45
6.6	Conformità alla legge sui sussidi	46
6.7	Delega di competenze legislative	46
6.8	Protezione dei dati.....	46

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il controprogetto indiretto alla cosiddetta iniziativa per imprese responsabili¹, entrato in vigore il 1° gennaio 2022 con un termine transitorio di un anno, è disciplinato nel diritto contabile del Codice delle obbligazioni ([CO](#)²). È suddiviso in due parti: (i) la «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» e (ii) gli «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile». Per la seconda parte il Consiglio federale ha emanato disposizioni esecutive (ordinanza del 3 dicembre 2021³ sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, [ODiT](#)). Per quanto riguarda le disposizioni relative alla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari, il 1° gennaio 2024 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza del 23 novembre 2022⁴ concernente la relazione su questioni climatiche⁵.

L'UE ha adottato la nuova [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#)⁶ sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), che completa la [direttiva 2014/95/EU del 22 ottobre 2014](#)⁷ (*Non-Financial Reporting Directive, NFRD*) e introduce nuovi requisiti che vanno oltre quelli della direttiva precedente e sostituiscono alcune delle disposizioni di quest'ultima. Le due direttive costituiscono una modifica della [direttiva /2013/34/EU del 26 giugno 2013](#)⁸

¹ Controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» (RU **2021** 846; FF **2017** 325).

² RS **220**

³ RS **221.433**

⁴ [RS 221.434](#)

⁵ L'[ordinanza](#), che precisa l'[art. 964a segg. CO](#), si fonda sull'[art. 182 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera \(Cost., RS 101\)](#); cfr. il [Commento del 23 novembre 2022 all'ordinanza concernente la relazione sulle questioni climatiche, pag. 6 seg., n. 1.8.](#)

⁶ [Direttiva \(UE\) 2022/2464](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria dello sviluppo sostenibile, GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15-80.

⁷ [Direttiva 2014/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1-9.

⁸ [Direttiva 2013/34/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva

(cosiddetta *direttiva sulla presentazione dei conti*). La nuova [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#) (CSRD) è entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e gli Stati membri dell'UE devono attuarla entro il 6 luglio 2024.

Nell'atto delegato della Commissione europea del 31 luglio 2023⁹ sono stati dichiarati determinanti gli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*¹⁰, sviluppati dal Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Advisory Group, EFRAG*)¹¹, o in fase di sviluppo. Inoltre, il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato un atto delegato per adeguare i valori soglia della direttiva contabile ([direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#)) all'inflazione¹².

Il 23 febbraio 2023 la Commissione europea ha inoltre presentato una proposta dettagliata di direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (cosiddetta *Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD*)¹³. Il Parlamento l'ha approvata il 24 aprile 2024 (con diverse modifiche, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione)¹⁴. La direttiva deve essere ancora approvata definitivamente dal Consiglio europeo e non è oggetto del presente avamprogetto.

Il 2 dicembre 2022 il Consiglio federale ha adottato alcune decisioni in merito agli sviluppi in relazione alla gestione sostenibile delle imprese nell'UE¹⁵. Ha incaricato l'Ufficio federale di giustizia (UFG) del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di presentargli una nota di discussione in merito ai punti chiave e, entro inizio luglio 2024, un avamprogetto sull'adeguamento delle disposizioni del [CO](#) sulla trasparenza concernente aspetti extrafinanziari. Di pari passo con l'elaborazione dell'avamprogetto è stata effettuata un'analisi (approfondita) dell'impatto della regolamentazione (AIR; cfr. n. 1.2 e 5.3 segg.).

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19-76.

⁹ [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità](#). La prima parte degli standard ESRS è stata pubblicata il 31 luglio 2023 ed è in vigore dal 5 gennaio 2024. Ulteriori standard (p. es. i D-ESRS for Listed Small- and Medium-Sized Enterprises, ESRS LSME, i Voluntary ESRS for Non-Listed Small- and Medium-Sized Enterprises, VSME ESRS e gli standard specifici per determinati settori ESRS) sono ancora in fase di sviluppo più o meno avanzata.

¹⁰ [First Set of draft ESRS - EFRAG](#).

¹¹ [Home - EFRAG](#).

¹² [EUR-Lex - C\(2023\)7020 - EN - EUR-Lex \(europa.eu\). Regolamento delegato \(UE\) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, C/2023/5303](#).

¹³ [Proposta, del 23 febbraio 2022, di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva \(UE\) 2019/1937, COM/2022/71 final](#).

¹⁴ [Devoir de vigilance des entreprises : les députés adoptent des règles en matière de droits humains et d'environnement](#) | Actualité | Parlement européen (europa.ch), non disponibile in italiano

¹⁵ [Gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale stabilisce le prossime tappe \(admin.ch\)](#).

Secondo quanto previsto, il 22 settembre 2023 il Consiglio federale ha stabilito i punti chiave dell'avamprogetto¹⁶. Come nell'UE, anche in Svizzera le imprese che contano almeno 250 collaboratori dovranno redigere una relazione sui rischi della loro attività in rapporto all'ambiente, alle questioni sociali, alle condizioni dei lavoratori, ai diritti umani e alla lotta contro la corruzione, nonché sulle misure adottate per fronteggiare tali rischi (finora tale obbligo si applica soltanto a partire da 500 collaboratori, nonché secondo ulteriori criteri). Le relazioni dovranno essere verificate da un'impresa di revisione o da un organismo di valutazione della conformità. Nella relazione sullo sviluppo sostenibile le imprese svizzere, a differenza di quelle europee, potranno tuttavia decidere se basarsi sulle norme dell'UE o su altre norme equivalenti (p. es. *Global Reporting Initiative [GRI] Standard*¹⁷ in combinazione con gli *IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS)* dell'*International Sustainability Standards Board (ISSB)*¹⁸). Spetta al Consiglio federale designare le norme equivalenti.

Tenendo conto dei punti summenzionati, l'avamprogetto intende rivedere e completare le disposizioni vigenti del Codice delle obbligazioni sulla «trasparenza concernente aspetti extrafinanziari» (art. 964a-964c [CO](#)), al fine di adeguarle alla [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 \(CSRD\)](#) in relazione alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del 19 febbraio 2024¹⁹, svolta dalla *BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG*, sono state esaminate le seguenti opzioni:

- opzione di riferimento: mantenimento dello *statu quo*;
- opzione esaminata: *attuazione integrale* della CSRD nel diritto svizzero;
- opzione esaminata: *attuazione parziale* della CSRD (restrizione del campo d'applicazione alle grandi imprese con 500 posti di lavoro a tempo pieno come nel diritto vigente, rinuncia al rispetto obbligatorio delle norme imposte dall'UE e possibilità di applicare altre norme equivalenti, rinuncia alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, ampliamento della cerchia di imprese autorizzate alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, rinuncia a una regolamentazione per Stati terzi)²⁰.

¹⁶ [Rendiconto sulla gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale definisce i punti chiave \(admin.ch\)](#).

¹⁷ [GRI - Standards \(globalreporting.org\)](#).

¹⁸ [IFRS - International Sustainability Standards Board](#).

¹⁹ [www.ufg.admin.ch](#) > Economia > Gestione sostenibile delle imprese per una migliore protezione dell'essere umano e dell'ambiente (l'AIR è disponibile in ted. e franc.).

²⁰ AIR, riassunto e n. 1.3.

1.2.1 *Statu quo*

L'introduzione della CSRD da parte dell'UE riguarda direttamente molte imprese svizzere. Secondo le stime, 140 imprese rientrano nella regolamentazione per Stati terzi della CSRD, mentre le disposizioni vigenti del CO riguardano 200 imprese. È presumibile che molte imprese soggette alla regolamentazione per Stati terzi siano contemplate anche dalle disposizioni del CO. Inoltre, già oggi da 3000 a 14 000 imprese sono contemplate indirettamente dall'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Con l'introduzione della CSRD nell'UE aumenterà probabilmente il numero delle imprese indirettamente contemplate e secondo l'AIR tale numero potrebbe arrivare a fino a 50 000 imprese. In totale, le imprese indirettamente contemplate dovrebbero farsi carico di costi pari a da 13 a 61 milioni di franchi all'anno. Inoltre, nell'opzione di riferimento è presumibile che molte imprese presentino volontariamente una relazione. I contenuti della relazione sarebbero tuttavia meno ampi, meno affidabili e meno comparabili²¹.

1.2.2 *Attuazione integrale*

In caso di attuazione integrale, l'ampliamento degli obblighi di presentare una relazione comporterebbe sia costi che benefici (cfr. cap. 5). Gran parte dei costi della regolamentazione sarebbero a carico delle imprese, mentre i benefici sarebbero soprattutto a favore della collettività. Tale fatto può essere ritenuto, almeno in parte, conforme al principio di causalità, poiché si tratta di rimediare all'impatto negativo sullo sviluppo sostenibile delle attività delle imprese²².

1.2.3 *Attuazione parziale*

I vantaggi e gli svantaggi dell'attuazione parziale rispetto all'attuazione integrale dipendono dalle diverse opzioni illustrate nella seguente tabella:

Opzioni	Vantaggi	Svantaggi
1. Restrizione del campo d'applicazione		
Opzione a: due di tre criteri devono essere soddisfatti: 500 collaboratori (invece di 250), cifra d'affari 40 mio, somma di bilancio 20 mio.	Probabilmente quasi nessun vantaggio o svantaggio rispetto all'attuazione integrale della CSRD (3500 imprese contemplate), poiché il numero delle imprese contemplate non sarebbe significativamente minore (3'300-3'500).	
Opzione b: 500 collaboratori (invece di 250) e cifra d'affari 40 mio; oppure 500 collaboratori (invece di 250) e somma di bilancio 20 mio.	I costi complessivi della regolamentazione sono inferiori, poiché sarebbero contemplate soltanto circa 480 imprese, invece di 3500.	Vantaggi complessivamente inferiori, poiché sarebbero a disposizione informazioni comparabili e affidabili sullo sviluppo sostenibile soltanto di 480 imprese, invece che di 3500.
2. Nessuna prescrizione di norme ESRS; è applicabile anche una norma equivalente	– Flessibilità, le imprese possono scegliere le norme che ritengono più adatte (mercati e richieste dei clienti). – Le imprese che già presentano una relazione secondo	– Relazioni sullo sviluppo sostenibile meno comparabili. – Costi maggiori per imprese contemplate indirettamente (in particolare PMI), che do-

²¹ AIR, riassunto e n. 3.1.1, 4.2.1, 7.1 e immagine 9.

²² AIR, riassunto, n. 4.2.1, 4.2.2, immagine 2, n. 3.2.3, 4.2.6, 4.6, 5.1.1 seg. e 7.2.

Opzioni	Vantaggi	Svantaggi
	una norma equivalente non devono cambiare.	vrebbero preparare e trasmettere le informazioni conformemente a più di una norma.
3. Rinuncia all'obbligo di verifica	Costi di regolamentazione inferiori per le imprese tenute a presentare una relazione.	– Minore affidabilità dei contenuti della relazione, rischio maggiore di «greenwashing» e conseguenti distorsioni della concorrenza.
4. Rinuncia alla regolamentazione per Stati terzi	Costi di regolamentazione inferiori per le imprese contemplate. Si tratterebbe tuttavia solo di poche dozzine di imprese.	– Un numero poco inferiore di imprese metterebbe a disposizione informazioni sullo sviluppo sostenibile comparabili e affidabili. – Rischio di reputazione: può sorgere l'impressione che la Svizzera attiri le imprese che non si attengono alle norme relative allo sviluppo sostenibile.
5. Ampliamento della cerchia di imprese autorizzate a verificare le relazioni.	– Maggiore offerta e concorrenza sul mercato dei servizi di revisione. – Prezzi potenzialmente inferiori per chi deve presentare la relazione.	Maggiori costi di attuazione: la qualità e l'indipendenza della verifica deve essere garantita.

La rinuncia all'obbligo di verifica potrebbe ridurre notevolmente i costi della regolamentazione, ma si ripercuoterebbe in modo negativo sul rapporto tra costi e benefici. L'ammissione di norme equivalenti non avrebbe invece alcuna ripercussione, poiché attualmente non esistono praticamente norme simili. La rinuncia al recepimento della regolamentazione per Stati terzi avrebbe ripercussioni minime. La restrizione del campo d'applicazione ridurrebbe probabilmente in misura uguale i costi e i benefici. Un'estensione degli organi di revisione abilitati alla verifica potrebbe invece avere un effetto positivo sul rapporto tra costi e benefici²³.

Dato che le ripercussioni positive (soprattutto i benefici nell'ambito dello sviluppo sostenibile) non sono quantificabili, l'AIR non è in grado di rispondere alla domanda se nelle tre opzioni siano maggiori i costi o i benefici della regolamentazione²⁴. Il numero 5 contiene ulteriori ragguagli sulle ripercussioni delle diverse opzioni.

1.2.4 Opzione scelta

La soluzione scelta, ossia l'attuazione parziale, corrisponde al risultato della discussione del Consiglio federale del 22 settembre 2023, in cui sono stati stabiliti i punti chiave dell'avamprogetto (cfr. n. 1.1 e 3.1).

²³ AIR, riassunto, n. 3.1, 4.6, 5.1.1 seg. e 7.3.

²⁴ AIR, riassunto, pag. x, n. 5.3

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 2020²⁵ sul programma di legislatura 2019-2023 né nel decreto federale del 21 settembre 2020²⁶ sul programma di legislatura 2019-2023. Secondo l'articolo 18 e l'obiettivo 17 del decreto federale sul programma di legislatura 2019-2023, la Svizzera si adopera a livello nazionale e internazionale a favore di una politica ambientale efficace e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi [climatici] concordati sul piano internazionale e a preservare la biodiversità.

2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

Nel rapporto del 25 novembre 2022²⁷, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha illustrato, insieme a unità specializzate di altri dipartimenti, le differenze della legislazione svizzera vigente rispetto alle norme decise e previste dall'UE (diritto comparato).

La [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 \(CSRD\)](#) contiene in sintesi soprattutto le seguenti novità rispetto al diritto precedente dell'UE e al diritto svizzero vigente:

- estensione a ulteriori imprese del campo d'applicazione dell'obbligo di presentare una relazione (riduzione del *valore soglia «posti di lavoro a tempo pieno» da 500 a 250*), comprese tutte le grandi imprese e quelle, ad eccezione delle microimprese, quotate in borsa nonché alle imprese con sede al di fuori dell'UE (imprese attive nell'UE con sede in Stati terzi, ad esempio in Svizzera, con una cifra d'affari superiore a 150 mio. EUR e una filiale nell'UE);
- requisito della verifica esterna della relazione sullo sviluppo sostenibile (nel rapporto di gestione annuale);
- indicazioni dettagliate in merito alle informazioni che devono mettere a disposizione le imprese e ai requisiti per una relazione conforme agli standard vincolanti dell'UE per la rendicontazione di sostenibilità (nel rapporto di gestione annuale);
- garanzia che tutte le informazioni siano a disposizione nell'ambito del rapporto di gestione delle imprese in un formato digitale leggibile elettronicamente.²⁸

²⁵ [FF 2020 1565](#)

²⁶ [FF 2020 7365](#)

²⁷ [Rapporto sulle proposte dell'UE in materia di sostenibilità e sul diritto svizzero vigente](#), disponibile in tedesco e francese.

²⁸ Cfr. [Rapporto sulle proposte dell'UE in materia di sostenibilità e sul diritto svizzero vigente](#), n. 5.3 e 7.1 segg.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

L'avamprogetto prevede di adeguare il campo d'applicazione dell'obbligo delle imprese di presentare una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile, in particolare abbassando il valore soglia dei «posti di lavoro a tempo pieno» da 500 a 250. A differenza del diritto vigente, in cui il criterio del superamento dei 500 posti di lavoro a tempo pieno si applica sempre, secondo l'avamprogetto è sufficiente che siano superati due dei tre valori (posti di lavoro a tempo pieno, cifra d'affari e somma di bilancio), per due esercizi consecutivi (art. 964a n. 2 AP-CO). Come nel diritto vigente (art. 964a cpv. 1 n. 1 [CO](#)), anche l'avamprogetto (art. 964a n. 1 AP-CO) contempla le società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c numeri 1 e 2 della legge del 16 dicembre 2005²⁹ sui revisori (LSR)³⁰. Secondo il diritto vigente i criteri di cui all'articolo 964a capoverso 1 numero 1-3 [CO](#) devono essere soddisfatti in modo cumulativo, mentre nel nuovo diritto si applicano alternativamente. Sono contemplate anche le imprese che secondo l'articolo 963 [CO](#) sono tenute a presentare un conto di gruppo. La relazione sullo sviluppo sostenibile può essere presentata separatamente o nella relazione annuale. La relazione annuale (art. 961c [CO](#)), ammesso che debba essere presentata (cfr. art. 961 [CO](#) in combinato disposto con l'art. 727 [CO](#)), fa parte della relazione sulla gestione (art. 958 cpv. 2 [CO](#)).³¹

Sono escluse dal campo d'applicazione le microimprese con un massimo di 10 posti di lavoro a tempo pieno (art. 964b cpv. 1 n. 2 lett. c AP-CO). Inoltre, l'avamprogetto prevede, a determinate condizioni, un'esenzione per le filiali di un gruppo (art. 964b cpv. 1 n. 1 AP-CO).

La possibilità di rinunciare, a determinate condizioni, alla relazione (approccio *comply or explain*), non è più prevista. L'avamprogetto amplia e precisa la portata delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile. Tali informazioni devono corrispondere alle norme per le relazioni sullo sviluppo sostenibile applicate nell'UE o a altre norme equivalenti. Il Consiglio federale designerà tali norme in un'ordinanza. Secondo l'avamprogetto, le società d'interesse pubblico dovranno far verificare la relazione sullo

²⁹ RS 221.302

³⁰ Società con azioni quotate in borsa ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 n. 1 [CO](#) (art. 2 lett. c n. 1 [RAG](#)), innanzitutto le società i cui titoli sono quotati in borsa e quelle che sono debentrici di un prestito in obbligazioni oppure gli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell'art. 3 [LFINMA](#) che devono incaricare una società di audit abilitata conformemente all'art. 9a [LSR](#) di eseguire una verifica di cui all'articolo 24 [LFINMA](#) (n. 2). Secondo l'art. 3 lett. a e b [LFINMA](#) sottostanno alla vigilanza dei mercati finanziari le persone che necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA nonché gli investimenti collettivi di capitale.

³¹ BSK OR II-SUTER/HAAG/NEUHAUS, art. 958 N 15.

sviluppo sostenibile da un'impresa di revisione soggetta alla vigilanza statale dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ([ASR](#)) (art. 964a n. 1 in combinato disposto con l'art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 1 AP-CO e l'art. 2 lett. a n. 3 nonché art. 6b cpv. 1 AP-LSR) o da un organismo di valutazione della conformità soggetto a vigilanza statale (art. 964a n. 1 in combinato disposto con l'art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 2 AP-CO e l'art. 2 lett. a n. 3 e lett. b^{bis} nonché art. 6b cpv. 1 AP-LSR). Le altre imprese dovranno affidare la verifica a un perito revisore abilitato dall'ASR (art. 964a n. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 1 AP-CO e art. 2 lett. a n. 3 nonché art. 6b cpv. 1 AP-LSR) o a un organismo di valutazione abilitato dall'ASR che soddisfi le condizioni di abilitazione di un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore (art. 964a n. 2 e n. 3 in combinato disposto con l'art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 2 AP-CO e l'art. 2 lett. a n. 3 e lett. b^{bis} nonché art. 6b cpv. 1 AP-LSR art. 6b cpv. 2 AP-LSR).

Infine, l'avamprogetto adegua anche la terminologia (p. es. «questioni dello sviluppo sostenibile» sostituisce «aspetti extrafinanziari»). Anche la disposizione penale è leggermente modificata (adeguamento dei rinvii). Sono altresì previste nuove disposizioni nella LSR, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione per fornire verifiche della relazione sullo sviluppo sostenibile.

Poiché il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato un atto delegato per adeguare i valori soglia «totale dello stato patrimoniale» e «ricavo netto delle vendite e delle prestazioni» all'inflazione e aumentarli del 25 per cento nella direttiva contabile ([direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#)),³² l'avamprogetto aumenta in modo analogo i valori soglia previsti dal diritto svizzero («cifra d'affari» e «somma di bilancio»).

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Gli adeguamenti figurano nel diritto privato (diritto contabile del [CO](#)), nella [LSR](#) e nel Codice penale ([CP](#)³³). Non è prevista una (nuova) autorità di sorveglianza che verifichi le relazioni. L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) vigila sulle imprese di revisione e rilascia l'abilitazione. L'avamprogetto intende ampliarne i compiti, dato che l'ASR sorveglia e abilita anche le imprese di revisione e gli organismi di revisione che potranno essere incaricate di verificare le relazioni sullo sviluppo sostenibile.

3.3 Attuazione

Per attuare le nuove regole, le imprese avranno a disposizione due anni dalla messa in vigore da parte del Consiglio federale (disposizioni transitorie). Nel capitolo sull'adeguatezza nell'attuazione «Zweckmässigkeit im Vollzug», l'AIR ritiene efficace e ade-

³² [DIRETTIVA DELEGATA \(UE\) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni](#), C/2023/5303.

³³ RS [311.0](#)

guata la combinazione tra controllo statale e verifica indipendente. Se nel caso di un'attuazione parziale si rinunciasse all'obbligo di verifica, secondo l'AIR non sarebbe più garantita un'attuazione efficace. Va tuttavia esaminato criticamente l'ammontare dei costi di verifica che, come menzionato, costituiscono la parte maggiore dei costi connessi alla regolamentazione.³⁴

4 Commento ai singoli articoli

Codice delle obbligazioni

Art. 728a a. Oggetto e portata della verifica

La presente disposizione disciplina i compiti dell'ufficio di revisione in occasione della revisione ordinaria del conto annuale e di gruppo e quindi l'oggetto e la portata della verifica (cfr. rubrica dell'articolo).

Secondo il nuovo numero 5, l'ufficio di revisione verifica se «vi siano contraddizioni tra il conto annuale ed eventualmente di gruppo, da una parte, e la relazione sullo sviluppo sostenibile, dall'altra». Tale verifica si fonda sugli *International Standards on Auditing /ISA* o le Norme svizzere di audit SA-CH 720 e *non prevede una verifica materiale* della correttezza e della completezza dei dati pubblicati nella relazione sullo sviluppo sostenibile. L'ufficio di revisione verifica pertanto se vi siano *contraddizioni essenziali* tra le informazioni della relazione sullo sviluppo sostenibile, da una parte, e il conto annuale e di gruppo o i raggugli acquisiti in occasione della verifica, dall'altra. In caso affermativo, deve reagire in modo adeguato, indicando nel rapporto di revisione, tra le altre cose, le informazioni contraddittorie contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile. Ciò permette di garantire l'applicazione del principio della doppia rilevanza (cfr. art. 964c cpv. 2 AP-CO) anche in vista della verifica e di evitare contraddizioni fondamentali tra la relazione finanziaria e quella sullo sviluppo sostenibile. Questo vale soprattutto anche per il caso in cui la relazione sullo sviluppo sostenibile non è parte integrante della relazione sulla gestione.

Art. 964a A. Principio

Osservazioni generali

La disposizione disciplina il principio e il campo d'applicazione dell'obbligo di presentare e pubblicare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Sono contemplate – fatte salve le eccezioni (cfr. art. 964b AP-CO) – le imprese che (i) sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c numeri 1 e 2 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori ([LSR](#)), ossia le società con azioni quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 1 [CO](#)) e quelle assoggettate alla vigilanza ai sensi dell'articolo 3 della legge del 22 giugno 2007³⁵ sulla vigilanza dei mercati finanziari ([LFINMA](#)) o (ii) le imprese che superano determinati valori (imprese economicamente importanti), ossia che superano per due

³⁴ RFA, riassunto, pag. ix.

³⁵ RS 956.1

anni consecutivi due dei tre valori rilevanti (somma di bilancio di 25 milioni di franchi, cifra d'affari di 50 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua) oppure (iii) le imprese che sono tenute a presentare un conto di gruppo (cfr. art. 963 seg. [CO](#)) e che superano i valori summenzionati (non si applicano quindi i valori in parte inferiori di cui all'art. 963a cpv. 1 n. 1 lett. a e b [CO](#)).

Per questioni dello *sviluppo sostenibile* s'intendono quelle descritte all'articolo 964c capoversi 1-3 AP-CO. È richiesta una «relazione» scritta annua. Può trattarsi di una relazione a sé stante; le informazioni concernenti lo sviluppo sostenibile possono essere integrate anche nella relazione annuale (art. 961c [CO](#)), purché siano soddisfatti gli altri requisiti (formato, lingua, approvazione ecc.). La relazione annuale è parte della relazione sulla gestione (cfr. titolo prima dell'art. 961 [CO](#) «Requisiti supplementari per la relazione sulla gestione») di cui all'articolo 958 capoverso 2 [CO](#).

Le condizioni dell'articolo 964a AP-CO *non* sono cumulative, bensì *alternative*. Sono pertanto contemplate anche piccole e medie imprese (PMI) quotate in borsa (in particolare anche imprese quotate in borsa con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno). Ciò appare ragionevole poiché si tratterebbe verosimilmente soltanto di poche imprese. Le microimprese quotate in borsa rientrano nella regola eccezzuativa (cfr. art. 964b cpv. 2 AP-CO).

L'articolo 964a AP-CO non contiene una regolamentazione specifica per imprese di Stati terzi come quella prevista dalla [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#)³⁶. Nell'UE la soglia rilevante per tali imprese è una cifra d'affari di 150 milioni di franchi sull'intero territorio dell'UE. Se la Svizzera volesse prevedere un disciplinamento analogo, tale soglia dovrebbe essere notevolmente inferiore, considerando le dimensioni minori del mercato svizzero. Secondo la decisione del Consiglio federale, la regolamentazione per Stati terzi nel diritto svizzero non è stata ritenuta un punto chiave da inserire nell'avamprogetto³⁷. È infatti dubbio che sarebbe applicabile. Secondo l'AIR esso riguarderebbe soltanto pochissime imprese con sede fuori dalla Svizzera o dall'UE³⁸.

Numero 1

Il numero 1 corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 1 numero 1 [CO](#). Le *società di interesse pubblico* (ai sensi dell'art. 2 lett. c n. 1 e 2 [LSR](#)) sono, come già osservato, innanzitutto le *società con azioni quotate in borsa* (ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 n. 1 [CO](#)), vale a dire (i) le società i cui titoli di partecipazione (azioni, buoni di partecipazione,

³⁶ Art. 40 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

³⁷ [Rendiconto sulla gestione sostenibile delle imprese: il Consiglio federale definisce i punti chiave \(admin.ch\)](#).

³⁸ AIR, n. 4.2.1.

buoni di godimento, diritti definiti emessi sotto forma di diritti valori nonché diritti di partecipazione sotto forma di diritti valori dematerializzati o di titoli contabili³⁹) sono quotati, su disposizione della società⁴⁰, in una borsa in Svizzera ([SIX Swiss Exchange](#), [BX Swiss](#)) o all'estero,⁴¹ (ii) le società debentrici di un prestito in obbligazioni⁴² e (iii) le società che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d'affari al conto di gruppo di una società secondo l'articolo 727 capoverso 1 lettera a o b [CO](#)⁴³. Fanno inoltre parte delle società di interesse pubblico gli *assoggettati alla vigilanza* ai sensi dell'articolo 3 [LFINMA](#), che devono affidare la verifica di cui all'articolo 24 [LFINMA](#) a una società di audit abilitata secondo l'articolo 9a [LSR](#). Sono assoggettate ai sensi dell'articolo 3 [LFINMA](#) (i) le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (art. 3 lett. a [LFINMA](#)) e (ii) gli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006⁴⁴ sugli investimenti collettivi che dispongono o devono disporre di un'autorizzazione o di un'approvazione (art. 3 lett. b [LFINMA](#)).

Numero 2

Il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha adottato un atto delegato per adeguare i valori soglia della direttiva contabile ([direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#)) all'inflazione.⁴⁵ Sono state aumentate del 25 per cento la cifra d'affari e la somma di bilancio, (la somma di bilancio da 20 a 25 milioni di euro; la cifra d'affari da 40 milioni a 50 milioni di euro). Gli Stati membri devono applicare i nuovi valori a partire dall'esercizio 2024, possono tuttavia decidere di applicarli già dall'esercizio 2023.

Come già osservato, i valori soglia innalzati dell'UE sono destinati a fungere da parametro anche per la normativa svizzera. A differenza del diritto svizzero (art. 727a [CO](#)), l'UE non prevede la «revisione limitata», bensì soltanto o la rinuncia alla revisione o la revisione ordinaria. L'aumento dei valori soglia dell'UE non influisce sull'obbligo di re-

³⁹ BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n. marg. 69.

⁴⁰ BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 13, n. marg. 69, nota 219.

⁴¹ Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. a [CO](#).

⁴² Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. b [CO](#).

⁴³ Cfr. art. 727 cpv. 1 lett. c [CO](#).

⁴⁴ [RS 951.31](#)

⁴⁵ [DIRETTIVA DELEGATA \(UE\) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi](#), C/2023/5303.

visione, dato che secondo le prescrizioni dell'UE l'obbligo di revisione ordinaria si applica già a partire da valori nettamente inferiori⁴⁶. Secondo la [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#) la rendicontazione di sostenibilità avviene nella *relazione di gestione*⁴⁷. Secondo l'articolo 961 numero 3 [CO](#) devono presentare una relazione (di gestione) annuale di cui all'articolo art. 961c [CO](#) le imprese soggette per legge alla revisione *ordinaria*. Sono soggette alla revisione ordinaria del conto annuale ed eventualmente del conto di gruppo, le imprese che soddisfano i requisiti fissati all'articolo 727 [CO, che comprendono](#) anche i valori soglia (somma di bilancio 20 mio. di franchi, cifra d'affari 40 mio. di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; art. 727 cpv. 1 n. 2 [CO](#)). Questi valori sono inferiori a quelli previsti dall'UE per la rendicontazione di sostenibilità.

Dato che, come menzionato, l'UE non prevede la revisione limitata e i valori soglia per la revisione ordinaria sono nettamente inferiori, non sarebbe opportuno aumentare i valori per la revisione ordinaria di cui all'articolo 727 [CO](#). Per definire il campo d'applicazione dell'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile non ci si può pertanto basare sull'obbligo della revisione ordinaria e quindi neppure sull'obbligo di presentare una relazione di gestione annuale. Perciò l'articolo 964a AP-CO contiene una definizione del campo d'applicazione modellata sull'articolo 727 [CO](#) (senza rinvii ad altre disposizioni, ad eccezione di quello all'art. 963 CO nell'art. 964a n. 3 AP-CO), con i valori soglia in franchi svizzeri debitamente aumentati e corrispondenti alla [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#). I valori in cifre della direttiva contabile ([direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#)) dell'UE, così come adeguati dall'atto delegato⁴⁸, sono ripresi *tali e quali* in franchi svizzeri. Si rinuncia a un adeguamento al cambio poiché si presuppone un cambio paritetico tra euro e franco (1 franco = 1 euro). I nuovi valori sono pertanto 25 milioni di franchi per la somma di bilancio (finora 20 milioni) e 50 milioni per la cifra d'affari (finora 40 milioni).

Poiché per il campo d'applicazione non ci si basa sull'obbligo di redigere una relazione annuale (art. 961 n. 3 [CO](#)), la relazione sullo sviluppo sostenibile non deve, come già detto, obbligatoriamente figurare in tale relazione (art. 961c [CO](#)); può tuttavia figurarvi se sono soddisfatti tutti i requisiti (lingua, pubblicazione, approvazione, ecc.).

In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vigente la *cifra d'affari* corrisponde all'importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni dell'impresa e deve figurare

⁴⁶ Somma di bilancio EUR 4 mio., cifra d'affari EUR 8 mio., posti di lavoro a tempo pieno 50, soglie nuove: somma di bilancio EUR 5 mio., cifra d'affari EUR 10 mio. (posti di lavoro a tempo pieno 50) o somma di bilancio EUR 7.5 mio., cifra d'affari EUR 15 mio. (posti di lavoro a tempo pieno 50).

⁴⁷ Cfr. art. 19 bis par. 1 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁴⁸ [DIRETTIVA DELEGATA \(UE\) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi](#), C/2023/5303, C/2023/5303.

separatamente nel conto economico (secondo l'art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 n. 1 [CO](#))⁴⁹.

Per la *somma di bilancio* è determinante l'importo totale delle voci di bilancio degli attivi allestite conformemente al diritto commerciale⁵⁰.

Per determinare i posti di lavoro a tempo pieno in media annua non è determinante il numero di persone impiegate, bensì il grado d'occupazione di tutte le persone fisiche (*Full Time Equivalents, FTE*) che hanno un contratto di lavoro o di mandato con l'impresa. È necessario soltanto un rapporto contrattuale; il luogo di lavoro e la posizione rivestita non hanno importanza⁵¹.

Numero 3

La disposizione si basa sull'articolo 727 capoverso 1 numero 3 [CO](#) e rinvia all'obbligo di allestire un conto di gruppo (art. 963 [CO](#)) e all'esonero da tale obbligo (art. 963a [CO](#)). La «norma di esonero» prevede valori soglia più bassi per la somma di bilancio e la cifra d'affari (cfr. art. 963a cpv. 1 n. 1 lett. a e b [CO](#)) rispetto al numero 2 lettere a e b AP-CO. Pertanto, il numero 3 AP-CO prevede un adeguamento (aumento) affinché non sorgano divergenze oggettivamente ingiustificate. Quindi, in virtù del rinvio, invece dei valori di cui all'articolo 963a capoverso 1 numero 1 lettere a e b [CO](#) all'esonero si applicano i valori (superiori) di cui al numero 2 lettere a e b.

Art. 964b B. Eccezioni

La presente disposizione disciplina le esenzioni dal campo d'applicazione dell'articolo 964a AP-CO per (i) le *imprese controllate* e (ii) le *microimprese*.

Capoverso 1 numero 1

Le imprese *controllate* (dominate) da altre imprese sono esentate dal campo d'applicazione se l'impresa controllante o la società madre è contemplata dall'articolo 964a AP-CO (*n. 1 lett. a*). In tal modo s'intendono evitare sovrapposizioni nei gruppi di imprese. Il disciplinamento corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 1 [CO](#). In tali casi spetta alla società madre presentare la relazione per l'intero gruppo. Il controllo deve soddisfare i criteri di cui all'articolo 963 capoverso 2 [CO](#). Affinché sussista un gruppo o un controllo non è necessario un dominio effettivo da parte della società madre sulle imprese controllate e quindi non è necessaria una direzione unitaria; se-

⁴⁹ BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 N 18.

⁵⁰ BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 N 21 con ulteriori indicazioni.

⁵¹ KUKO OR-BURKHALTER/VARELA LÓPEZ, art. 961 OR, N 4.

condo la suddetta disposizione è infatti sufficiente la possibilità di un dominio, ad esempio se la società madre dispone in modo diretto o indiretto della maggioranza dei voti (principio di controllo)⁵².

L'obbligo di allestire una relazione decade anche se l'impresa *controllante* presenta una relazione «equivalente» sullo sviluppo sostenibile «in forza del diritto estero» (*n. 1 lett. b*). Il disciplinamento corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 2 [CO](#). Sono considerate equivalenti le relazioni conformi alle norme europee o ad altre norme designate dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 964c capoverso 5 AP-CO. La disposizione è quindi soddisfatta ad esempio se l'impresa controllante ha sede in uno Stato membro dell'UE e, in virtù della [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#) (attuata) è tenuta a presentare una relazione. Tale «riconoscimento di equivalenza» delle relazioni da parte della Svizzera è anch'essa tesa a evitare doppioni della rendicontazione in seno al gruppo.

Capoverso 1 numero 2

Questa disposizione esenta le «microimprese» dall'obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 964a AP-CO. Sono pertanto esentate le imprese che da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, *non superano*, per due esercizi consecutivi, almeno due dei valori fissati; questo significa che non sono dispensate soltanto le imprese che restano al di sotto dei valori, bensì anche quelle che li raggiungono ma non li superano. I valori stabiliti nell'avamprogetto – somma di bilancio 450 000 franchi svizzeri, cifra d'affari 900 000 franchi svizzeri, 10 posti di lavoro a tempo pieno in media annua – corrispondono a quelli della [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#)⁵³, ad eccezione della valuta (franchi svizzeri invece di euro). Il 17 ottobre 2023 la Commissione europea ha aumentato anche i valori per la somma di bilancio e la cifra d'affari⁵⁴.

Sono esentate anche le «microimprese» quotate in borsa.

⁵² MESSAGGIO del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni. (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), [FF 2008 1321](#), pag. 1450 seg.

⁵³ Cfr. art. 3 par. 1 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD: direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerando 47.

⁵⁴ [DIRETTIVA DELEGATA \(UE\) .../ DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni](#), C/2023/5303.

Capoverso 2

Le imprese che secondo l'articolo 964*b* capoverso 1 numero 1 lettera a o b AP-CO sono dispensate dall'obbligo di presentare una relazione devono indicare nell'allegato del conto annuale l'impresa nella cui relazione sono incluse e devono pubblicare tale relazione.

Art. 964c C. Scopo e contenuto della relazione

Capoverso 1

La presente disposizione fornisce una panoramica sulla portata e le tematiche della relazione (cfr. n. 1-4) e illustra ciò che s'intende per «informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile». Rispetto all'articolo 964*b* capoverso 1 [CO](#) sono in parte state mutate le espressioni: invece di «aspetti sociali e quelli inerenti al personale» e «sul rispetto dei diritti umani» l'avamprogetto utilizza le espressioni «questioni sociali, comprese quelle in materia di personale», «questioni in materia di diritti dell'uomo» e «questioni in materia di governo d'impresa»⁵⁵. Si tratta comunque di espressioni simili. Devono essere indicate le informazioni di cui al capoverso 3.

Capoverso 1 numero 1 (questioni ambientali, in particolare la situazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale)

Questa disposizione contempla le «questioni ambientali», di cui fanno parte in particolare le informazioni sulla situazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale. La formulazione è in concordanza con la futura legge federale del 30 settembre 2022⁵⁶ sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica ([LOCli](#); entrata in vigore 1° gennaio 2025), in particolare con l'articolo 3. Anche il diritto in vigore prevede l'obbligo di fornire ragguagli sugli obiettivi in materia di emissioni di CO₂ (cfr. art. 964*b* cpv. 1 [CO](#)).

Per questioni ambientali s'intendono in particolare:

- la protezione del clima, anche in riferimento agli *scope-1*-, *scope-2*- ed eventualmente *scope-3*-emissioni di gas serra secondo il *GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard*⁵⁷ aggiornato, compreso l'adeguamento ai cambiamenti climatici;

⁵⁵ Cfr. [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.1 segg., disponibile in tedesco e francese

⁵⁶ FF 2022 2403

⁵⁷ Cfr. <https://ghgprotocol.org/corporate-standard>.

- le risorse idriche e marine;
- lo sfruttamento delle risorse e l'economia circolare;
- l'inquinamento (del suolo, delle acque e dell'aria);
- la biodiversità e gli ecosistemi.

Nelle informazioni da pubblicare rientrano anche le ripercussioni ambientali sulla salute umana e sulla sicurezza, lo sfruttamento di energie rinnovabili e non rinnovabili, inclusa l'esposizione dell'impresa ad attività connesse a carbone, petrolio e gas.

Secondo il principio *true-and-fair* della rendicontazione finanziaria devono essere illustrate tutte le ripercussioni rilevanti sull'ambiente in tutta la catena di produzione, ossia dall'estrazione di materie prime fino allo smaltimento.

Capoverso 1 numero 2 (questioni sociali, comprese quelle in materia di personale)

Le questioni sociali comprendono essenzialmente gli stessi aspetti di cui bisogna rendere conto secondo il diritto vigente. Vi rientrano ad esempio le informazioni sulle misure per proteggere i vari *gruppi d'interesse* (azionisti, collaboratori, clienti, fornitori, creditori, media, sindacati, autorità, gruppi d'interesse critici, comunità locali, ecc.). In considerazione della loro importanza, le «questioni in materia di personale» sono esplicitamente menzionate nel testo di legge. Occorre rendere conto anche del dialogo sociale e della comunicazione con i *gruppi d'interesse*⁵⁸.

Le «questioni in materia di personale» rientrano ora nelle «questioni sociali», poiché anche i collaboratori fanno parte dei gruppi d'interesse. La relazione su questo aspetto si fonda sulle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ([ILO](#))⁵⁹ e deve esprimersi in particolare sulle condizioni di lavoro del personale, sul

⁵⁸ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.3.

⁵⁹ Fanno parte delle convenzioni fondamentali dell'[Organizzazione internazionale del lavoro \(ILO\)](#): Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS **0.822.713.9**), Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS **0.822.719.7**), Convenzione n. 98 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS **0.822.719.9**), Convenzione n. 100 sulla parità di

rispetto del diritto del personale di essere informato e consultato, sul rispetto dei diritti dei sindacati, sulla protezione della salute e sulla sicurezza del personale sul posto di lavoro, sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze nonché sulla parità tra donna e uomo⁶⁰, su aspetti della diversità negli organi di amministrazione, direzione e vigilanza dell'impresa, sulle misure contro la violenza e le molestie, sull'inclusione di persone disabili, sulla compatibilità di lavoro e vita privata⁶¹.

Capoverso 1 numero 3 (questioni in materia di diritti dell'uomo)

Con la nuova espressione «questioni in materia di diritti dell'uomo», usata in analogia alla [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), s'intendono gli stessi aspetti contemplati dal diritto vigente (art. 964b cpv. 1 primo periodo [CO](#))⁶².

Per diritti dell'uomo s'intendono i diritti di libertà e autonomia basati sulla morale e che spettano individualmente a ogni essere umano⁶³. Sono giustificati da rinvii alla natura umana, devono essere uguali per tutti e spettare ovunque a tutti gli esseri umani; sono pertanto considerati universali, sono inalienabili e indivisibili⁶⁴.

Secondo i [principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani](#) (cfr. il commento ai principi guida n. 12) «le imprese possono avere un impatto su tutta la gamma dei diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale». Di conseguenza anche la responsabilità delle imprese si estende quantitativamente a tutti questi diritti. Sotto il profilo qualitativo la responsabilità delle imprese implica l'obbligo di rispettare i diritti dell'uomo; d'altra parte, agli Stati incombe l'obbligo di proteggerli e garantirli.

L'obbligo di rendere conto in materia di diritti dell'uomo deve basarsi innanzitutto sulle norme internazionali in materia vincolanti per la Svizzera, ossia sulle norme ratificate dalla Svizzera e approvate dall'autorità competente (Parlamento, Consiglio federale) nella pertinente procedura interna. Le norme internazionali vincolanti si trovano in particolare negli atti normativi seguenti⁶⁵: Patto internazionale relativo ai diritti economici,

rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS **0.822.720.0**), Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS **0.822.720.5**), Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS **0.822.721.1**), Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS **0.822.723.8**), [Convenzione n. 155](#) sulla salute e sicurezza sul lavoro, Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste dello sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS **0.822.728.2**), Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

⁶⁰ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.4.

⁶¹ BSK OR II-OSER/MATTLE, art. 964b N 8; art. 29 ter par. 2 lett. b, n. i) e ii) della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁶² Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.5.; art. 29 ter par. 2 lett. b, iii) della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁶³ WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, *Universeller Menschenrechtsschutz*, 4^a ed., Basilea 2019, pag. 35.

⁶⁴ WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, *Universeller Menschenrechtsschutz*, 4^a ed., Basilea 2019, pag. 35 seg.

⁶⁵ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.5 e [Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 maggio 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»](#), pag. 9 seg.

sociali e culturali (Patto I dell'ONU)⁶⁶, Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto II dell'ONU)⁶⁷, Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)⁶⁸, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)⁶⁹, Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT)⁷⁰, Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC)⁷¹, Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)⁷², Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED)⁷³ e le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro ([ILO](#)).

Capoverso 1 numero 4 (questioni in materia di governo d'impresa, compresi provvedimenti organizzativi volti a contrastare la corruzione)

Le «questioni inerenti al governo d'impresa» comprendono anche la «lotta alla corruzione», menzionata pure nel diritto vigente (art. 964**b** cpv. 1 primo periodo [CO](#))⁷⁴. La rendicontazione include il *ruolo* degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile, le competenze e le capacità necessarie per svolgere tale ruolo o l'accesso che tali organi hanno a tali competenze e capacità, l'informazione se l'impresa applica una politica in termini di incentivi offerti ai membri di tali organi e collegati a questioni dello sviluppo sostenibile, nonché informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione dei rischi (SCI) in relazione al processo di rendicontazione dello sviluppo sostenibile. Oltre a quelle sulla lotta contro la corruzione, sono richieste anche informazioni sulla protezione degli informatori (whistleblower) e sulla tutela del benessere degli animali, sulle attività e gli impegni dell'impresa volti a esercitare la sua influenza politica (comprese le sue attività di lobbying) nonché sulla qualità e la cura dei rapporti con la clientela e i fornitori (comprese

⁶⁶ RS 0.103.1

⁶⁷ RS 0.103.2

⁶⁸ RS 0.104

⁶⁹ RS 0.108

⁷⁰ RS 0.105

⁷¹ RS 0.107

⁷² RS 0.109

⁷³ RS 0.103.3

⁷⁴ S'intendono tutte le attività volte a lottare contro atti contemplati dal diritto penale in materia di corruzione. Le fattispecie che rientrano nella corruzione sono in particolare la «concessione di vantaggi» (art. 322^{quinquies} [CP](#)), la «corruzione attiva» di pubblici ufficiali svizzeri o stranieri (art. 322^{ter} e 322^{septies} [CP](#)) nonché la «corruzione di privati» attiva o passiva (art. 322^{octies} e 322^{novies} [CP](#)); cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.2.6.

le pratiche di pagamento, in particolare in riferimento ai pagamenti tardivi alle PMI)⁷⁵.

Capoverso 2

Come menzionato, la relazione deve essere stesa secondo il principio della *doppia rilevanza* ovvero della cosiddetta prospettiva *outside-in* e *inside-out* (cfr. art. 19 bis par. 1 e art. 29a par. 1 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#)). Nel capoverso 2 tale principio è reso con la formulazione secondo cui devono essere comunicate le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto *dell'impresa sulle* questioni dello sviluppo sostenibile (prospettiva *inside-out*) nonché le informazioni necessarie alla comprensione *del modo in cui* le questioni dello sviluppo sostenibile influiscono *sull'andamento dell'impresa*, sui suoi risultati e sulla sua situazione (prospettiva *outside-in*). In altre parole, le imprese sono tenute a rendere conto sia dell'impatto delle loro attività sull'essere umano e sull'ambiente sia delle ripercussioni delle questioni dello sviluppo sostenibile sulle imprese⁷⁶. Al contrario del diritto vigente (cfr. art. 964b cpv. 1 secondo periodo [CO](#)), nel quale è applicato implicitamente il principio della «doppia rilevanza», la nuova formulazione dell'articolo 964c capoverso 2 AP-CO chiarisce che, in conformità con il diritto europeo, ogni aspetto essenziale va osservato *autonomamente* e che quindi devono essere fornite sia le informazioni essenziali per *entrambe* le prospettive sia quelle essenziali *solo per una* prospettiva⁷⁷.

Capoverso 3 (contenuto)

Capoverso 3 numero 1 (una descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa)⁷⁸

Nel modello aziendale l'impresa illustra il modo in cui realizza un plusvalore per i clienti e un utile per sé stessa.⁷⁹ Nella relazione va quindi descritto il modo logico di funzionamento dell'impresa, in particolare il modo specifico in cui realizza il proprio utile⁸⁰. La

⁷⁵ [Direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerando 50. Art. 29 *ter* par. 2 lett. c, i) - v) della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁷⁶ [Direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerando 29.

⁷⁷ [Direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerando 29.

⁷⁸ Art. 19 bis par. 2 lett. a e art. 29 bis par. 2 lett. b della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁷⁹ GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/>), ultima consultazione il 29 apr. 2024. Cfr. anche il [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.9.

⁸⁰ Cfr. la definizione di «modello di business» in [Wikipedia](#), ultima consultazione il 29 apr. 2024; [Direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerando 30.

descrizione del modello aziendale aiuta a comprendere, analizzare e comunicare i fattori determinanti del successo (o insuccesso) dell'impresa. La relazione deve esprimersi nel senso sopra descritto in merito al modello aziendale dell'impresa o ai modelli aziendali dell'impresa e delle imprese da essa controllate. Il punto di partenza è lo scopo dell'impresa iscritto nel registro di commercio.

La *strategia aziendale* può essere definita come il comportamento a lungo termine o la combinazione di misure dell'impresa nei confronti del suo ambiente volte a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine⁸¹. Nella teoria delle decisioni o dei giochi sono considerate strategie tutte le regole il cui rispetto aumenta la probabilità del verificarsi di un avvenimento auspicato⁸².

La descrizione del modello e della strategia aziendali contiene in particolare informazioni in merito:

- alla resistenza del modello e della strategia aziendali di fronte ai rischi connessi a questioni dello sviluppo sostenibile;
- alle opportunità dell'impresa in riferimento alle questioni dello sviluppo sostenibile;
- ai piani dell'impresa, inclusi i provvedimenti di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, volti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con l'obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050; e, se del caso, all'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
- al modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni dello sviluppo sostenibile;
- alle modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile.

⁸¹ GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/>), ultima consultazione il 29 apr. 2024.

⁸² GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (<https://wirtschaftslexikon.gabler.de/>), ultima consultazione il 29 apr. 2024.

Capoverso 3 numero 2 (una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti dell'impresa connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile)⁸³

Ciascun'impresa o gruppo deve porsi degli *obbiettivi connessi allo sviluppo sostenibile* e descriverli nella relazione⁸⁴. Tali obiettivi devono essere definiti secondo un quadro di riferimento di larga applicazione. Le imprese devono rendere conto anche di eventuali progressi. Per «temporalmente definiti» s'intende che le imprese devono illustrare sull'asse temporale quando intendono realizzare i singoli obiettivi. Sono rilevanti soprattutto gli obiettivi volti a ridurre le emissioni di gas serra (entro il 2050) in linea con l'«Accordo di Parigi» dell'ONU del 12 dicembre 2015⁸⁵ e la «Convenzione del 5 giugno 1992⁸⁶ sulla diversità biologica» dell'ONU⁸⁷ nonché con gli articoli 1 e 3 [LOCl](#). Secondo la [direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), le imprese devono fornire anche una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi alle questioni ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive⁸⁸.

La Svizzera si basa sull'*idea dello sviluppo sostenibile* della Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo («Commissione Brundtland»), che lo definisce come uno sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro⁸⁹. Inoltre, nella Strategia per uno sviluppo sostenibile (SSS 2030) il Consiglio federale ha stabilito le priorità per l'attuazione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile in Svizzera. La SSS 2030 è accompagnata da piani d'azione che contengono misure volte ad affrontare le varie sfide. *«La definizione di sviluppo sostenibile del Consiglio federale è la seguente: uno sviluppo sostenibile consente di soddisfare le esigenze fondamentali di tutti e garantisce una buona qualità di vita nel mondo, oggi e in futuro. Esso tiene conto in egual misura, in modo equilibrato e integrato delle tre dimensioni – responsabilità ecologica, solidarietà sociale e capacità economica – e prende in considerazione la capacità di sopportazione degli ecosistemi globali. Con i suoi principi di base e i 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) rappresenta, in tale ambito, il quadro di riferimento»⁹⁰.*

⁸³ Art. 19 bis par. 2 lett. b e art. 29 bis par. 2 lett. b della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁸⁴ Art. 19 bis par. 2 lett. b e art. 29 bis par. 2 lett. b della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁸⁵ Accordo di Parigi (Accordo sul clima), RS **0.814.012**.

⁸⁶ **RS 0.451.43**

⁸⁷ Cfr. art. 19 bis par. 2 lett. b e art. 29 bis par. 2 lett. b della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁸⁸ Art. 19 bis par. 2 lett. b e art. 29 bis par. 2 lett. b della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁸⁹ Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE: [Cosa s'intende per sviluppo sostenibile in Svizzera \(admin.ch\)](#). Secondo l'art. 2 [Cost.](#) («Scopo») lo sviluppo sostenibile è un obiettivo statale; secondo l'art. 73 [Cost.](#) («Sviluppo sostenibile») la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a operare «a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo».

⁹⁰ [Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 \(admin.ch\)](#), pag. 6.

*Capoverso 3 numero 3 (una descrizione del ruolo dell'organo superiore di direzione o amministrazione per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile)*⁹¹

In questo contesto si può rinviare alle spiegazioni relative alle questioni in materia di governo d'impresa, comprese le misure organizzative per la lotta alla corruzione (cfr. il commento all'art. 964c cpv. 1 n. 4 AP-CO).

*Capoverso 3 numero 4 (una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile)*⁹²

Le politiche dell'impresa comprendono le misure e le decisioni che concretizzano la filosofia dell'impresa e una situazione auspicata (visione), ma che sono ancora relativamente astratte rispetto alle decisioni concrete, ad esempio quelle sui prodotti e suoi luoghi di produzione. Le politiche dell'impresa regolano in particolare il comportamento verso l'esterno (verso i gruppi d'interesse) e verso l'interno (verso i collaboratori).⁹³ «Politiche dell'impresa» è un termine generico per lo statuto (ordine interno) e la cultura (gamma di valori).

Nel caso della società per azioni, il consiglio d'amministrazione ha, tra le altre cose, l'attribuzione intrasmissibile e inalienabile dell'*alta direzione* della società (art. 716a cpv. 1 n. 1 [CO](#)). Tale compito comprende anche la definizione delle suddette *politiche dell'impresa*, compresi gli obiettivi e le strategie per realizzarle⁹⁴.

*Capoverso 3 numero 5 (informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile e che sono destinati ai membri dell'organo superiore di direzione e amministrazione)*⁹⁵

I sistemi di incentivi possono motivare i dirigenti e i collaboratori ad agire nell'impresa a lungo termine e in modo sostenibile. Volti a contribuire a perseguire con coerenza gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e a non perderli di vista, devono avere un rapporto

⁹¹ Art. 19 bis par. 2 lett. c e art. 29 bis par. 2 lett. c della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#)

⁹² Art. 19 bis par. 2 lett. d e art. 29 bis par. 2 lett. d della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#)

⁹³ Si veda la definizione di «*Unternehmenspolitik*» in Wikipedia [Unternehmenspolitik – Wikipedia](#), ultima consultazione 29 apr. 2024.

⁹⁴ BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 366.

⁹⁵ Art. 19 bis par. 2 lett. e e art. 29 bis par. 2 lett. e della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

diretto con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Possono ad esempio includere la determinazione di obiettivi connessi a questioni dello sviluppo sostenibile, offerte di formazione continua, retribuzioni (fisse o variabili), ecc.

Secondo il *capoverso 3 numero 5* le imprese devono fornire informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile destinati ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione (ed eventualmente ad altri dirigenti o organi fattuali⁹⁶, in particolare nei gruppi), al fine di raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In caso affermativo, la relazione deve illustrare la loro impostazione. Si tratta di informazioni qualitative sull'esistenza di sistemi di incentivi e sulla loro impostazione; tali informazioni possono contenere anche dati quantitativi (p. es. sull'ammontare delle retribuzioni).

Per le retribuzioni versate dalle società *quotate in borsa* occorre inoltre tenere conto degli articoli 732 segg. [CO](#) (comitato di retribuzione, relazione sulle retribuzioni, voto dell'assemblea generale, durata dei contratti, retribuzioni vietate, ecc.).

*Capoverso 3 numero 6 (una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile)*⁹⁷

La disposizione prevede la descrizione delle procedure di dovuta diligenza (*due-diligence*) applicate in relazione a tutte le questioni dello sviluppo sostenibile menzionate al capoverso 1 (questioni ambientali, questioni sociali e in materia di personale, questioni legate ai diritti dell'uomo, questioni in materia di governo d'impresa compresi i provvedimenti concernenti la lotta alla corruzione)⁹⁸. Le imprese devono dichiarare in quali ambiti dello sviluppo sostenibile applicano le procedure di dovuta diligenza e il modo in cui sono impostate. Devono spiegare come si comportano concretamente negli ambiti summenzionati, come individuano i rischi e quali misure hanno adottato o intendono adottare (procedura di dovuta diligenza)⁹⁹.

⁹⁶ BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 128 segg., con ulteriori indicazioni.

⁹⁷ Art. 19 bis par. 2 lett. f e art. 29 bis par. 2 lett. f della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

⁹⁸ Cfr. art. 19 bis par. 2 lett. f, i) e art. 29 bis par. 2 lett. f, i) della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#); cfr. anche la [Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile](#).

⁹⁹ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.10.

Capoverso 3 numero 7 (una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, sulle questioni dello sviluppo sostenibile o delle questioni dello sviluppo sostenibile, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure per identificare e monitorare tali impatti)¹⁰⁰

Secondo la presente disposizione devono essere descritti gli impatti negativi più *importanti* legati alle attività dell'impresa. Per «impatti negativi» s'intendono danni effettivi o potenziali (danni a persone, danni materiali, danni all'ambiente, all'immagine, ecc.). Va applicato un approccio basato sui rischi, ossia gli impatti devono essere prioritizzati e classificati a seconda della gravità del danno e della probabilità che si verifichi (gravità dell'impatto su persone e ambiente, numero di coinvolti effettivi o potenziali, portata del danno, costi per ristabilire la situazione originaria, ecc.). Gli impatti negativi includono tutte le conseguenze negative certe e probabili delle attività dell'impresa, inclusi i suoi prodotti e servizi, sulle questioni dello sviluppo sostenibile (prospettiva *inside-out*), ma anche le conseguenze delle questioni dello sviluppo sostenibile sull'impresa (prospettiva *outside-in*).

La «catena di valore» comprende l'intera catena di valore aggiunto, ossia le attività proprie (compresi i prodotti e i servizi) dell'impresa ma in particolare anche *tutte le sue relazioni d'affari* e le sue *catene di approvvigionamento*, vale a dire le imprese fornitrici e le imprese destinatarie (*upstream* e *downstream*). Ne fanno parte anche le attività di imprese terze che partecipano al finanziamento, alla ricerca e allo sviluppo o allo smaltimento dei prodotti dell'impresa tenuta a presentare una relazione. La riserva contenuta nel diritto vigente in merito ai «rapporti commerciali» e alle catene di approvvigionamento e resa con la formula «ove opportuno e proporzionato» (cfr. art. 964b cpv. 2 n. 4 lett. b [CO](#)) è stralciata nell'AP-CO.

Inoltre, secondo la presente disposizione devono essere descritte le «misure per identificare e monitorare tali impatti» e quindi gli strumenti o i processi che servono ad affrontare gli impatti negativi.

Capoverso 3 numero 8 (una descrizione delle misure dell'impresa per prevenire o attenuare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, di cui al numero 7, o per porvi rimedio o fine, e una descrizione dei risultati di tali misure)¹⁰¹

Secondo la presente disposizione vanno descritte tutte le misure ovvero tutte le azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare gli impatti negativi e i danni, effettivi o potenziali, oppure per porvi rimedio o fine. Le imprese devono rendere conto anche dei risultati o dell'efficacia delle misure.

¹⁰⁰ Art. 19 bis par. 2 lett. f, ii) e art. 29 bis par. 2 lett. f, ii) della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

¹⁰¹ Art. 19 bis par. 2 lett. f, iii), e art. 29 bis par. 2 lett. f, iii), della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

*Capoverso 3 numero 9 (una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile e una descrizione delle modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa)*¹⁰²

Con «rischi» s'intendono sia quelli finanziari dell'attività dell'impresa (esito negativo di un progetto con conseguente danno, perdita, insuccesso, ecc.) sia quelli connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile (questioni ambientali, sociali [comprese quelle in materia di personale], in materia di diritti dell'uomo e in materia di governo d'impresa), compresi i rischi di reputazione¹⁰³. Oltre che degli sforzi dell'impresa a favore di beni giuridici protetti, la relazione deve rendere conto anche dell'impatto negativo delle attività o delle omissioni dell'impresa¹⁰⁴.

*Capoverso 3 numero 10 (gli indicatori rilevanti per le informazioni di cui ai numeri 1-9)*¹⁰⁵

Gli indicatori sono parametri e grandezze misurabili. In relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile essi devono riferirsi: i) al modello aziendale e alla strategia dell'impresa; ii) agli obiettivi connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile; iii) al ruolo dell'organo superiore di amministrazione o direzione per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile; (iv) alle politiche dell'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile; (v) ai sistemi di incentivi destinati all'organo superiore di direzione o amministrazione; (vi) alle procedure di dovuta diligenza; (vii) agli impatti negativi legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore; (viii) alle misure adottate e (ix) ai rischi (tutte le informazioni secondo il capoverso 3 n. 1-9)¹⁰⁶.

Capoverso 4

Per la presente disposizione si può rinviare al commento al capoverso 3 numero 7. Le attività dell'impresa devono essere osservate dalle prospettive *inside-out* e *outside-in* (tutti gli impatti effettivi o potenziali delle attività dell'impresa, compresi i prodotti e i

¹⁰² Art. 19 bis par. 2 lett. g e art. 29 bis par. 2 lett. g della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

¹⁰³ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.11.

¹⁰⁴ Cfr. ECKARD REHBINDER, Corporate Social Responsibility – von der gesellschaftspolitischen Forderung zur rechtlichen Verankerung, in: Corporate Social Responsibility (CSR), Die Richtlinie 2014/95/EU – Chancen und Herausforderungen, DEINER/SCHRADER/STOLL (a c. di), Gesellschaft und Nachhaltigkeit, Vol. 4, Kassel 2015, pag. 24.

¹⁰⁵ Art. 19 bis par. 2 lett. h e art. 29 bis par. 2 lett. h della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

¹⁰⁶ Cfr. anche [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.12.

servizi, sulle questioni dello sviluppo sostenibile, da una parte, e gli impatti delle questioni dello sviluppo sostenibile sull'impresa, dall'altra). La «catena di valore» comprende sia le imprese fornitrici che le imprese destinatarie dei prodotti o servizi dell'impresa in questione.

Capoverso 5

La presente disposizione sancisce che la relazione sullo sviluppo sostenibile deve soddisfare le norme applicate nell'UE *oppure* altre norme equivalenti (cpv. 5 primo periodo). Le norme «europee» sono gli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*¹⁰⁷, elaborati o in fase di elaborazione da parte del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (*European Financial Advisory Group, EFRAG*)¹⁰⁸. La Commissione europea ha approvato queste norme in un atto delegato del 31 luglio 2023¹⁰⁹. Il 7 febbraio 2024 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno provvisoriamente concordato una direttiva che modifica la direttiva 2013/34/UE e prevede il posticipo di due anni del termine per l'adozione di standard relativi alle informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile per determinati rami e per le imprese di Stati terzi¹¹⁰. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha confermato il suo accordo con i governi europei sul posticipo dell'adozione di standard specifici per determinati settori concernenti le relazioni sullo sviluppo sostenibile e di standard generali per le imprese di Stati terzi¹¹¹. L'accordo deve ancora essere approvato formalmente dal Consiglio.

Le imprese possono applicare anche altre norme (nazionali o internazionali) equivalenti, ad esempio gli *IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS)* dell'*International Sustainability Standards Board (ISSB)*¹¹² in quanto norme di base completate dalle norme della *Global Reporting Initiative (GRI)*¹¹³, al fine di rispecchiare il principio della doppia rilevanza. Al momento non è ancora chiaro se le suddette norme possano essere definite equivalenti poiché sono in corso di adeguamento. Vi è equivalenza se

¹⁰⁷ [First Set of draft ESRS - EFRAG](#).

¹⁰⁸ [Home - EFRAG](#).

¹⁰⁹ [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità](#).

¹¹⁰ [Council and Parliament agree to delay sustainability reporting for certain sectors and third-country companies by two years - Consilium \(europa.eu\)](#).

¹¹¹ [Sustainability reporting: MEPs approve delayed standards for some companies | News | European Parliament \(europa.eu\)](#).

¹¹² [IFRS - International Sustainability Standards Board](#).

¹¹³ [GRI - Standards \(globalreporting.org\)](#).

rispetto alle norme europee non vi sono divergenze, o se sì solo minime, per quanto riguarda il campo d'applicazione, la portata, il grado di dettaglio delle informazioni, l'approvazione, il formato della relazione, la doppia rilevanza, la comparabilità, ecc. Le norme equivalenti scelte devono essere applicate nella loro *integralità* a tutte le informazioni richieste dal presente articolo (cpv. 5 secondo periodo), al fine di evitare difficoltà, in particolare nella verifica della relazione.

Secondo il capoverso 5 secondo periodo *le norme applicate devono essere esplicitamente menzionate* nella relazione¹¹⁴. Devono essere rispettate in ogni caso le disposizioni del [CO](#).

L'*ultimo periodo* del *capoverso 5* conferisce al Consiglio federale il compito di designare in un'ordinanza altre «norme equivalenti» (quando esisteranno). Tale designazione è definitiva e avviene secondo i criteri summenzionati.

Capoverso 6

La presente disposizione prevede il disciplinamento per il «consolidamento nel gruppo» e corrisponde al diritto vigente¹¹⁵. Se un'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese controllate. Si è in presenza di un gruppo se sussiste un controllo ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 [CO](#)¹¹⁶.

Capoverso 7

Secondo la presente disposizione la scelta della norma cui deve conformarsi la relazione sullo sviluppo sostenibile compete in linea di principio all'organo superiore di direzione o amministrazione (quindi nel caso della SA al consiglio d'amministrazione), salvo che lo statuto disponga altrimenti o che la scelta sia operata dall'assemblea generale. Il disciplinamento corrisponde a quello relativo alla chiusura contabile secondo una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 962 cpv. 4 [CO](#)).

Capoverso 8

Secondo la presente disposizione la relazione sullo sviluppo sostenibile deve essere redatta in una delle lingue nazionali o in inglese. Il diritto vigente prevede un disciplinamento identico (cfr. art. 964b cpv. 6 [CO](#)).

¹¹⁴ Cfr. art. 964b cpv. 3 secondo periodo [CO](#).

¹¹⁵ Art. 964b cpv. 4 [CO](#).

¹¹⁶ Cfr. [Rapporto esplicativo controprogetto \(CO\) 19.11.2019](#), n. 5.1.14.

Art. 964c^{bis} D. Verifica

Secondo il diritto dell'UE¹¹⁷ un «revisore legale» o un'«impresa di revisione contabile» deve attestare la relazione sullo sviluppo sostenibile o effettuarne una revisione legale¹¹⁸. Gli Stati membri dell'UE possono inoltre consentire a prestatori indipendenti di servizi di attestazione (organismi di valutazione della conformità) di fornire tali attestazioni, purché soddisfino requisiti equivalenti¹¹⁹.

L'articolo 964c^{bis} capoverso 1 AP-CO prevede che un'impresa di revisione o un organismo di valutazione della conformità¹²⁰ possano e debbano verificare le informazioni relative alle questioni dello sviluppo sostenibile. Se nell'UE gli organismi di valutazione della conformità non dovessero essere ammessi o se dovessero essere ammessi solo in pochi Stati, bisognerebbe chiedersi se la loro abilitazione in Svizzera sarebbe troppo permissiva.

Capoverso 1 numero 1

Se un'impresa affida la verifica delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile a un'impresa di revisione, quest'ultima deve obbligatoriamente soddisfare le condizioni dell'articolo 6a AP-LSR (cfr. anche il commento a tale disposizione).

Le *società di interesse pubblico* ai sensi dell'articolo 2 lettera c AP-LSR possono quindi affidare la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile soltanto a un'impresa di revisione abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) a esercitare la funzione di *impresa di revisione sotto sorveglianza statale* ai sensi della legge sui revisori ([LSR](#)).

Sono considerate *società di interesse pubblico* (ai sensi dell'art. 2 lett. c [LSR](#)) le società con azioni quotate in borsa (ai sensi dell'art. 727 cpv. 1 n. 1 [CO](#))¹²¹, vale a dire soprattutto le società quotate in borsa e le società debentrici di un prestito in obbligazioni, nonché gli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell'art. 3 [LFINMA](#), che devono incaricare una società di audit abilitata secondo l'articolo 9a [LSR](#) della verifica (audit) di cui all'articolo 24 [LFINMA](#)¹²². Secondo l'articolo 3 lettera a e b [LFINMA](#) sottostanno alla vigi-

¹¹⁷ Art. 34 par. 1 e 2 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

¹¹⁸ [Direttiva \(UE\) 2022/2464 del 14 dicembre 2022](#), considerandi 60 segg.

¹¹⁹ Art. 34 par. 4 della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#) in combinato disposto con l'art. 2 n. 23 della [direttiva 2006/43/CE](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

¹²⁰ Cfr. art. 2 lett. b^{bis} AP-LSR.

¹²¹ Cfr. [art. 2 lett. c n. 1 LSR](#).

¹²² Cfr. [art. 2 lett. c n. 2 LSR](#).

lanza sui mercati finanziari le persone che necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari nonché gli investimenti collettivi di capitale.

Per le «altre imprese», ossia quelle che *non* soddisfano le condizioni di una «società di interesse pubblico» secondo la LSR (cfr. art. 964a n. 2 e n. 3 AP-CO e art. 2 lett. c n. 1 e 2 [LSR](#)), i requisiti richiesti alle imprese di revisione sono meno severi. Le imprese che non sono di interesse pubblico devono affidare la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile a un'impresa di revisione *abilitata* dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di *perito revisore* (art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 1 AP-CO in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 AP-LSR).

Capoverso 1 numero 2

Secondo l'articolo 964c^{bis} capoverso 1 numero 2 AP-CO le imprese possono far eseguire la verifica delle loro informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile da un *organismo di valutazione della conformità* che soddisfi le condizioni dell'articolo 6b AP-LSR (cfr. anche il commento a tale disposizione).

Le imprese considerate *società di interesse pubblico* ai sensi dell'articolo 2 lettera c [LSR](#) (cfr. anche il commento al capoverso 1 numero 1) possono pertanto affidare la verifica soltanto a un organismo di valutazione della conformità abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) a esercitare la funzione di organismo di valutazione della conformità sotto sorveglianza statale secondo la legge sui revisori ([LSR](#)).

Per le «altre imprese», ossia quelle che *non* soddisfano le condizioni di una «società di interesse pubblico» secondo la LSR (cfr. art. 964a n. 2 e n. 3 AP-CO e art. 2 lett. c n. 1 e 2 [LSR](#)), i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità sono meno severi. Tali imprese devono affidare la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile a un organismo di valutazione della conformità *abilitato* dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (art. 964c^{bis} cpv. 1 n. 1 AP-CO in combinato disposto con l'art. 6b cpv. 2 AP-LSR).

Capoverso 2

La presente disposizione autorizza il Consiglio federale a disciplinare in un'ordinanza il grado di approfondimento della verifica (*positive/reasonable assurance* o *negative assurance*). Occorre stabilire in particolare se la verifica deve rilevare fatti che inducono a concludere che le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile contenute nella relazione sono incomplete o errate (*negative/limited assurance*) oppure se invece la verifica deve accertare che le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile contenute nella relazione siano complete e veritiere (*positive/reasonable assurance*). Per garantire il coordinamento su scala internazionale, il Consiglio federale dovrà basarsi sugli sviluppi internazionali e in particolare sul diritto dell'UE.

Capoverso 3

Il tenore dell'articolo 964c^{bis} AP-CO non si esprime in merito alla questione se la società di audit deve essere quella scelta dall'assemblea generale o se l'organo superiore di direzione o amministrazione (nel caso delle SA il consiglio d'amministrazione) possa sceglierne una *ad hoc* che soddisfi i requisiti per la verifica. Sono pertanto ipotizzabili entrambe le varianti. Neppure l'[ODi](#) si esprime sulle modalità di scelta dell'impresa di revisione che verifica gli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto (cfr. art. 964k cpv. 3 [CO](#) e art. 16 [ODiT](#)).

Secondo il capoverso 3, i requisiti posti all'ufficio di revisione e menzionati ai numeri 1-7 si applicano per analogia anche alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile. È pertanto necessario un contratto di mandato (art. 394 segg. [CO](#)) tra la società e l'impresa di revisione.

Numero 1

L'indipendenza delle imprese di revisione o degli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica delle relazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile è retta dagli articoli 728 [CO](#) e 11 [LSR](#). L'impresa di revisione o l'organismo di valutazione della conformità deve pertanto essere indipendente e abilitato alla verifica; deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. Si applica in particolare anche il divieto di verificare lavori propri (art. 728 cpv. 2 n. 4 [CO](#))¹²³. L'articolo 11 [LSR](#) pone ulteriori condizioni all'indipendenza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che forniscono servizi di revisione per società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c [LSR](#)), ossia soprattutto società quotate in borsa (in particolare divieto quantitativo della dipendenza economica, disciplinamento relativo al personale dell'ufficio di revisione proveniente dall'impresa oggetto della verifica).

La disposizione si applica sia all'ufficio di revisione nominato dall'assemblea generale sia all'impresa di revisione o all'organismo di valutazione della conformità incaricato *ad hoc* dal consiglio d'amministrazione della verifica delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile.

Numero 2

Per quanto riguarda la relazione delle imprese di revisione o degli organismi di valutazione della conformità concernente la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, la disposizione rinvia alla relazione di revisione di cui all'articolo 728b [CO](#). È pertanto necessaria una relazione *completa* per il consiglio d'amministrazione (nel caso della SA; art. 728b cpv. 1 [CO](#)) e una relazione *riassuntiva* per l'assemblea generale (art. 728b cpv. 2 [CO](#)). L'articolo 728b capoverso 2 [CO](#) si riferisce alla relazione sulla verifica (cosiddetto *short form report*) destinata all'assemblea generale, che funge da base per l'approvazione della relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 964c^{ter} cpv. 2

¹²³ [Rapporto esplicativo ODiT](#) pag. 43.

AP-CO). Entrambe le relazioni sono pubblicate (art. 964c^{ter} cpv. 3 n. 1 AP-CO). L'articolo 728b capoverso 1 [CO](#) si riferisce alla relazione da presentare al consiglio d'amministrazione (cosiddetto *long form report*) come base per l'ulteriore sviluppo della relazione sullo sviluppo sostenibile (costatazioni concernenti la relazione sullo sviluppo sostenibile, pertinente sistema di controllo interno nonché esecuzione e risultato della verifica). La necessità di presentare al consiglio d'amministrazione la relazione completa (*long form report*) risulta dal maggior bisogno di informazioni e dal ruolo di sorveglianza del consiglio d'amministrazione. La relazione completa non è pubblicata. Tuttavia, oltre che dall'organo superiore di direzione o amministrazione, la relazione sullo sviluppo sostenibile deve essere approvata, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio (art. 964c^{ter} cpv. 2 AP-OR; per la relazione sulla gestione cfr. art. 958 cpv. 3 [CO](#)), anche dall'organo cui compete l'approvazione del conto annuale (nel caso della SA, l'assemblea generale). L'approvazione da parte dell'assemblea generale presuppone la presenza della relazione completa. La decisione dell'assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultativo).

Numero 3

In riferimento agli avvisi obbligatori la disposizione rinvia all'articolo 728c capoversi 1 e 2 [CO](#). Tali disposizioni si applicano quindi per analogia alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità che verificano le relazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile. Le violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d'organizzazione accertate nell'ambito della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile, devono quindi essere comunicate per scritto al consiglio d'amministrazione. L'assemblea generale deve essere informata su violazioni della legge o dello statuto se (i) si tratta di violazioni essenziali o se, (ii) nonostante l'avviso scritto dell'impresa di revisione o dell'organismo di valutazione della conformità, il consiglio d'amministrazione non adotta misure adeguate.

Numero 4

In virtù del rinvio all'articolo 730 capoversi 2-4 [CO](#), le condizioni per la «nomina dell'ufficio di revisione» (forme giuridiche ammesse, servizi pubblici di controllo nonché domicilio, sede o succursale in Svizzera) si applicano anche alle imprese di revisione che eseguono la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile in base a un mandato (art. 394 segg. [CO](#)) e non sono nominate quali uffici di revisione.

Numero 5

Per la durata del mandato la disposizione rinvia all'articolo 730a [CO](#), che disciplina tale questione (periodo da uno a tre esercizi, con possibilità di rielezione) e anche altri aspetti (rotazione della persona che dirige la revisione, dimissioni, revoca da parte dell'assemblea generale).

Numero 6

In virtù del rinvio del numero 6 ai «ragguagli e segreti», ossia all'obbligo del consiglio d'amministrazione d'informare l'ufficio di revisione e al segreto di revisione, si applica per analogia l'articolo 730b [CO](#).

Numero 7

Alla «documentazione» dei servizi di revisione e alla «conservazione» delle relazioni e dei documenti essenziali si applica per analogia l'articolo 730c [CO](#) (n. 7).

Capoverso 4

Le disposizioni sull'indipendenza (cfr. più sopra cpv. 3 n. 1) si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile nell'ambito della catena di approvvigionamento (cfr. art. 965c cpv. 3 n. 7 AP-CO). In particolare non è ammesso fornire consulenza a un'impresa operante nella catena di approvvigionamento di un'impresa soggetta all'obbligo di relazione e in seguito verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 728 cpv. 2 n. 4 [CO](#)).

Art. 964c^{ter} E. Formato, approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

Capoverso 1

Alla stregua della direttiva dell'UE¹²⁴, la presente disposizione impone che le relazioni sullo sviluppo sostenibile siano redatte in un *formato elettronico unico di comunicazione*. Per garantire la comparabilità delle relazioni sullo sviluppo sostenibile deve essere utilizzato un formato elettronico di comunicazione secondo una norma riconosciuta a livello internazionale (in particolare quello usato dagli Stati membri dell'UE).

Capoverso 2

La relazione deve essere approvata dall'organo superiore di direzione o d'amministrazione; nel caso della SA dal consiglio d'amministrazione. È inoltre necessaria l'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale; nel caso della SA l'assemblea generale. Ciò corrisponde alle disposizioni del diritto vigente (art. 964c cpv. 1 [CO](#)). La decisione dell'assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultivo).

Capoverso 3

L'organo superiore di direzione o amministrazione (nella SA il consiglio d'amministrazione, nella Sagl la direzione) deve garantire la pubblicazione per via elettronica della relazione sullo sviluppo sostenibile e della relazione di verifica *subito* dopo l'approvazione del conto annuale (n. 1). Per «subito» s'intendono circa due o tre settimane al massimo.

¹²⁴ Art. 29 *quiquies* della [direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013](#), secondo la modifica del [CSRD](#).

Le relazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile devono essere accessibili al pubblico per dieci anni almeno (n. 2).

Il *capoverso 3* è necessario perché l'articolo 958e [CO](#) prevede, (i) nel caso di imprese quotate in borsa, la pubblicazione del conto annuale nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o la trasmissione di un esemplare a chi ne faccia richiesta e, (ii) nel caso di altre imprese, la consultazione da parte dei creditori che dimostrino un interesse degno di protezione.

Capoverso 4

La disposizione è identica a quella del vigente articolo 964c capoverso 3 [CO](#), che per quanto riguarda la «tenuta e conservazione» della relazione rinvia all'articolo 958f [CO](#). Come la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, anche la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica devono essere conservate su supporto cartaceo e munite di firma (Art. 958f cpv. 2 [CO](#)).

Disposizione transitoria

Agli esercizi in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto e agli esercizi che iniziano nei due anni successivi all'entrata in vigore si applica il diritto anteriore. Il Consiglio federale determinerà l'entrata in vigore. Le imprese avranno quindi a disposizione due anni dall'entrata in vigore per adeguarsi al nuovo diritto. Durante questa fase di transizione si applica il diritto anteriore.

Allegato

Modifica della legge sui revisori LSR

Articolo 2 lettera a numero 3 (nuovo)

Il nuovo numero 3 chiarisce che le verifiche secondo l'articolo 964c^{bis} AP-CO eseguite dalle imprese di revisione o dagli organismi di valutazione della conformità fanno anch'esse parte dei «servizi di revisione» di cui all'articolo 2 lettera a LSR. Si applicano quindi integralmente le disposizioni della LSR.

Articolo 2 lettera b^{bis} (nuova)

Questa nuova disposizione definisce gli *organismi di valutazione della conformità*. Si tratta di imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono valutazioni della conformità. Può ad esempio trattarsi degli organismi secondo la legge del 6 ottobre 1995¹²⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTIC).

¹²⁵ RS 946.51

Sezione 2a: Disposizioni particolari sull'abilitazione a fornire verifiche dello sviluppo sostenibile

Gli articoli 6a e 6b AP-LSR sono connessi al nuovo obbligo di verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile (cfr. art. 964^{c^{bis}} AP-CO). Stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'*impresa di revisione* o un *organismo di valutazione della conformità* siano abilitati dall'Autorità di sorveglianza dei revisori a eseguire la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile.

Nell'ordinanza del 22 agosto 2007¹²⁶ sui revisori (OSRev) dovranno essere introdotte le corrispondenti disposizioni esecutive. Secondo l'articolo 41 [LSR](#) spetta al *Consiglio federale* emanarle e quindi nell'articolo 6a o 6b LSR non è prevista né necessaria una nuova norma di delega. Il Consiglio federale dovrà basarsi sulle abilitazioni vigenti per chi esegue verifiche in altri ambiti e sugli sviluppi internazionali, soprattutto sui requisiti previsti dall'UE. Le disposizioni esecutive dovranno disciplinare in particolare i requisiti della struttura dirigenziale adeguata, dell'organizzazione nonché delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale (l'art. 964^{c^{bis}} cpv. 2 AP-CO autorizza il Consiglio federale a determinare il grado di approfondimento della verifica). Per le imprese di revisione e gli organismi di valutazione della conformità dovranno valere i medesimi severi requisiti (*level playing field; same business - same rules*). L'adempimento dei requisiti porta al rilascio da parte dell'ASR dell'abilitazione specifica per la verifica dello sviluppo sostenibile.

L'ASR può designare le norme riconosciute a livello nazionale o internazionale per la verifica dello sviluppo sostenibile (art. 16a cpv. 1 AP-LSR). Sono ipotizzabili in particolare le future norme ISSA 5000¹²⁷ dell'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*¹²⁸.

Art. 6a (nuovo) Imprese di revisione

La nuova disposizione definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'*impresa di revisione* sia abilitata dall'ASR alla verifica delle relazioni contenenti le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile. La disposizione distingue tra le «società di interesse pubblico» (secondo l'art. 964a n. 1 AP-OR in combinato disposto con l'art. 2 lett. c [LSR](#)) e le «altre società» (cfr. art. 964a n. 2 e 3 AP-CO), ossia quelle che non adempiono i criteri delle società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c [LSR](#); non quotate in borsa, nessun prestito obbligazionario, nessuna vigilanza della FINMA, ecc.).

Capoverso 1

La presente disposizione riguarda la verifica delle informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile (art. 964^{c^{bis}} AP-CO) fornite dalle imprese di cui all'articolo 964a numero 1 AP-CO (cfr. art. 2 lett. c [LSR](#)). Può eseguire tale verifica soltanto un'impresa di

¹²⁶ **RS 221.392.3**

¹²⁷ [Understanding International Standard on Sustainability Assurance 5000 | IAASB](#).

¹²⁸ [IAASB | IAASB](#).

revisione abilitata secondo l'articolo 9 capoverso 1 [LSR](#) a esercitare la funzione di società di audit soggetta alla vigilanza statale (lett. a) e che (cumulativamente) è adeguatamente organizzata a tal fine (*lett. b*).

Capoverso 2

La presente disposizione contempla le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile ovvero la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 964^{c^{bis}} AP-CO) delle imprese che non sono società di interesse pubblico (art. 964a n. 2 e n. 3 AP-CO; cfr. art. 2 lett. c [LSR](#) e *contrario*). Può eseguire la verifica un'impresa che secondo l'articolo 6 [LSR](#) è abilitata a esercitare la funzione di *perito revisore* (lett. a) e (cumulativamente) è «adeguatamente organizzata» a tal fine (*lett. b*).

Capoverso 3

La presente disposizione disciplina le condizioni poste al responsabile della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile. È ammessa soltanto una persona che (cumulativamente) è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4 [LSR](#) (*lett. a*) e dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile (*lett. b*).

Art. 6b (nuovo) Organismi di valutazione della conformità

La nuova disposizione definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un *organismo di valutazione della conformità* sia abilitato dall'ASR alla verifica delle relazioni contenenti le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile ovvero alla verifica dello sviluppo sostenibile. La disposizione distingue tra le «società di interesse pubblico» (secondo l'art. 964a n. 1 AP-OR in combinato disposto con l'art. 2 lett. c [LSR](#)) e le «altre società» (cfr. art. 964a n. 2 e 3 AP-CO), ossia quelle che non adempiono i criteri delle società di interesse pubblico (cfr. art. 2 lett. c [LSR](#); non quotate in borsa, nessun prestito obbligazionario, nessuna vigilanza della FINMA, ecc.).

Capoverso 1

Un organismo di valutazione della conformità è abilitato alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile di *società di interesse pubblico* (art. 964a n. 1 AP-CO) ed è soggetto alla vigilanza statale se (i) garantisce che tutte le persone che dirigono le verifiche dispongono dell'abilitazione corrispondente (lett. a), (ii) la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati (lett. b), (iii) è adeguatamente organizzato per eseguire la verifica (lett. c), (iv) garantisce il rispetto degli obblighi legali (lett. d) e (v) è sufficientemente assicurato contro i rischi di responsabilità (lett. e). Le condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo e corrispondono per analogia a quelle per le imprese di revisione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c e d [LSR](#), art. 9 cpv. 1 lett. b e c [LSR](#) e art. 6a cpv. 1 lett. a e b AP-LSR). Per struttura dirigenziale s'intende, come nel diritto vigente per le imprese di revisione, un sistema di *garanzia della qualità* e di *gestione della qualità* (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a e b [LSR](#)). Sotto l'aspetto

dell'organizzazione sufficiente è ipotizzabile che per l'abilitazione sia necessario un determinato numero di mandati di verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile entro un determinato lasso di tempo.

Capoverso 2

Un organismo di valutazione della conformità è abilitato alla verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile delle *altre imprese* (art. 964a n. 2 e 3 [CO](#)) se (i) garantisce che tutte le persone che dirigono le verifiche dispongono dell'abilitazione corrispondente (lett. a), (ii) la struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati (lett. b) e (iii) è adeguatamente organizzato per eseguire la verifica (lett. c). Le condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo e corrispondono per analogia a quelle per le imprese di revisione (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c e d [LSR](#), art. 6a cpv. 1 lett. d AP-LSR).

Capoverso 3

Una persona è abilitata a dirigere le verifiche delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (verificatore responsabile) se (i) ha svolto una formazione di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSR o è titolare di un diploma di scienze naturali rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale (lett. a), (ii) è incensurata (lett. b) e (iii) dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile (lett. c). Le condizioni devono essere soddisfatte in modo cumulativo e corrispondono per analogia a quelle per i periti revisori (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2 [LSR](#)).

Capoverso 4

Secondo il capoverso 4 le disposizioni della LSR si applicano per analogia agli organismi di valutazione della conformità, ai membri dell'organo superiore di direzione e di amministrazione (p. es. il consiglio d'amministrazione nel caso della SA) e della direzione aziendale (p. es. la direzione nel caso della SA) nonché a tutte le persone che contribuiscono a fornire verifiche dello sviluppo sostenibile, a prescindere che queste ultime lo facciano sulla base di un contratto di lavoro o di un mandato.

Di conseguenza, gli organismi di valutazione della conformità e le persone che lavorano per esse sottostanno in particolare agli obblighi delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (Art. 11 segg. [LSR](#)), alle disposizioni sull'abilitazione e sulla sorveglianza (art. 15 segg. [LSR](#)), alle disposizioni sull'assistenza amministrativa e giudiziaria (art. 22 segg. [LSR](#)) e alle disposizioni penali (art. 39 segg. [LSR](#)).

Articolo 16a capoverso 1

Secondo questa disposizione, nel fornire servizi di revisione (ai sensi dell'art. 2 lett. a n. 1 [LSR](#)) le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità. Alla disposizione è aggiunto il rinvio all'articolo 2 lettera a numero 3 AP-LSR, al fine di garantire che l'ASR possa definire gli standard per la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile.

Art. 325^{ter}

Nell'articolo 325^{ter} [CP](#) devono essere adeguati soltanto i rinvii. Il capoverso 1 lettera a rinvia ora all'articolo 964c AP-CO (invece che all'art. 964b [CO](#)) e il capoverso 1 lettera b all'articolo 964c^{ter} AP-CO (invece che all'art. 964c [CO](#)).

Alla *verifica* delle relazioni sullo sviluppo sostenibile si applica la disposizione penale vigente di cui all'articolo 40 capoverso 1 lettera a^{bis} [LSR](#).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il compito dell'abilitazione e della sorveglianza delle persone e delle imprese che verificano le relazioni sullo sviluppo sostenibile è conferito all'Autorità di sorveglianza dei revisori (ASR). Essendo attiva dal 2007, l'ASR ha potuto acquisire un'ampia esperienza nell'abilitazione e nella sorveglianza delle persone e imprese che eseguono verifiche. Le strutture necessarie per le abilitazioni e la sorveglianza sono già ampiamente a disposizione e consolidate nella prassi. L'ASR dovrà adeguare il proprio effettivo ai nuovi compiti e i relativi costi saranno a carico delle persone e delle imprese abilitate e sorvegliate (art. 21 [LSR](#)).

Gli obblighi si applicano soltanto alle imprese interessate. Questo vale in particolare anche per il nuovo obbligo di far verificare le informazioni sullo sviluppo sostenibile contenute nella relazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'avamprogetto non ha ripercussioni sull'effettivo del personale dei Cantoni, poiché la modifica di legge non prevede nuove autorità cantonali (di sorveglianza o controllo). Gli obblighi si applicano soltanto alle imprese interessate e le autorità cantonali non ricevono nuove competenze o nuovi obblighi.

5.3 Ripercussioni per l'economia

Secondo l'AIR, l'avamprogetto obbligherà circa 3500 imprese a pubblicare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Ciò comporterà dei costi per le imprese, che dovranno introdurre sistemi per rilevare e analizzare i dati e mettere a disposizione il personale necessario per redigere la relazione. Molte imprese dovranno ricorrere a una consulenza esterna, il che comporterà ulteriori costi. Inoltre, anche l'obbligo di far verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile comporterà costi aggiuntivi. Secondo la stima

dell'AIR, i costi complessivi ammontano a circa 620 milioni di franchi l'anno¹²⁹, di cui più della metà saranno causati dalla verifica esterna¹³⁰. Si tratta di una stima approssimativa dei costi massimi sulla base di pochi fatti attestati. Vi saranno inoltre costi indiretti non quantificabili legati ai rischi di conformità, poiché le false dichiarazioni nella relazione sullo sviluppo sostenibile potranno avere conseguenze penali e civili. Potranno essere inoltre impartite multe per la violazione dell'obbligo di presentare una relazione. Secondo l'AIR questi rischi sussisteranno in caso di attuazione della [CSRD](#) e in misura minore nel caso dell'opzione di riferimento (*statu quo*). La necessità di ammettere norme equivalenti non avrà ripercussioni finanziarie poiché attualmente tali norme non esistono¹³¹. Diversi costi rilevanti sussistono già a prescindere dall'attuazione. Vi sono ad esempio imprese contemplate dalle disposizioni del CO o dalla regolamentazione per Stati terzi della CSRD che redigono già volontariamente una relazione sullo sviluppo sostenibile. Per queste imprese, nel caso di un'attuazione parziale o integrale i costi sarebbero inferiori rispetto a quelli per le imprese ancora poco sensibilizzate al tema dello sviluppo sostenibile. L'AIR non ha potuto quantificare e detrarre dai costi totali tutti i costi che sussistono già a prescindere dall'attuazione¹³². Secondo le stime dell'UE, per le imprese quotate in borsa contemplate dalla [direttiva 2014/95/EU del 22 ottobre 2014](#) i costi già sussistenti ammontano al 34 per cento dei costi totali. Per le imprese non quotate in borsa si tratta del 32 per cento¹³³.

Per le imprese contemplate indirettamente i costi si muoveranno tra i 13 e i 61 milioni di franchi¹³⁴. Secondo l'AIR questi costi sorgono a prescindere dal fatto che la Svizzera attui la normativa o meno. Va evidenziato l'onere esiguo che la CSRD comporta per le PMI (sia nel caso dello *statu quo* che nel caso dell'attuazione). Innanzitutto la CSRD si applica unicamente alle grandi imprese (sono contemplate soltanto le PMI quotate in borsa) e solo indirettamente alle PMI non quotate in borsa. Inoltre, la CSRD restringe la portata delle informazioni che le imprese soggette all'obbligo di presentare una relazione possono richiedere alle PMI. Infine, la standardizzazione riduce l'onere delle PMI, poiché possono trasmettere le medesime informazioni sullo sviluppo sostenibile a tutti i clienti e gli investitori.

Secondo l'AIR, in caso di attuazione parziale, a dipendenza della forma che quest'ultima assumerebbe i costi di regolamentazione potrebbero essere nettamente ridotti; la

¹²⁹ AIR, riassunto, vi, nota 2. Da base fungono i valori soglia adattati. Senza tale adattamento i costi sono stimati a circa CHF 907 mio., di cui circa CHF 580 mio. per la verifica.

¹³⁰ AIR, n. 4.2.2., n. 4.2.3., n. 4.6, tabella 9.

¹³¹ AIR, riassunto e capitolo 4.

¹³² AIR, n. 4.2.2

¹³³ AIR, n. 4.2.2, tabella 17.

¹³⁴ AIR, n. 7.1.1.

parte maggiore dei costi sarà probabilmente dovuta alla verifica della relazione che, come detto, causa più della metà dei costi totali (cfr. le spiegazioni del numero 1.2)¹³⁵.

Nel caso dell'attuazione parziale il numero delle imprese indirettamente contemplate cambierebbe soltanto di poco e anche i costi resterebbero uguali. Inoltre, l'attuazione parziale potrebbe portare a una riduzione dei suddetti vantaggi (restrizione delle informazioni, standardizzazione). La rinuncia alla regolamentazione per Stati terzi non ha ripercussioni significative¹³⁶.

L'AIR suppone un beneficio (migliore accesso ai mercati finanziari, migliore «performance finanziaria» ecc.) per le imprese, gli investitori, la società civile, il settore pubblico e la scienza¹³⁷. Grazie alla riduzione di simmetrie delle informazioni, l'AIR individua ripercussioni positive per l'economia¹³⁸. Lo stesso vale per lo sviluppo sostenibile (modifiche di comportamento delle imprese, rafforzamento della concorrenzialità delle imprese, ecc.). Secondo l'AIR, le ripercussioni prevedibili sulla concorrenzialità e l'attrattiva della piazza economica sono esigue¹³⁹. L'attuazione è giudicata «efficiente», soprattutto grazie alla verifica delle relazioni da parte di un organo specializzato indipendente e alle «strutture esecutive» già a disposizione (p. es. abilitazione e sorveglianza dell'ASR)¹⁴⁰.

Secondo l'AIR, non si può dire in modo definitivo se siano maggiori i costi o i benefici dell'attuazione integrale del CSRD poiché, al contrario dei costi di regolamentazione, i benefici sono difficilmente quantificabili¹⁴¹. La maggior parte dei costi di regolamentazione è a carico delle imprese tenute a presentare una relazione, mentre i benefici sono per lo più a favore della collettività. Ciò può tuttavia essere almeno parzialmente considerato conforme al «principio della causalità». Si tratta in fin dei conti dell'impatto negativo delle attività delle imprese sullo sviluppo sostenibile.

¹³⁵ AIR, n. 4.6., n. 7.1.2.

¹³⁶ AIR, n. 4.2.1.

¹³⁷ AIR, n. 4.2.7., n. 5.2.1.

¹³⁸ AIR, n. 5.1.1, n. 5.3., n. 7.1.2.

¹³⁹ AIR, n. 5.1.2.

¹⁴⁰ AIR, n. 6.3 e n. 6.4.

¹⁴¹ AIR, n. 7.1.2.

5.4 Ripercussioni sulla società e sullo sviluppo sostenibile

Gli investitori possono servirsi delle relazioni sullo sviluppo sostenibile per tenere conto di questo fattore nelle loro decisioni di investimento. Ma anche la società civile, l'ente pubblico (p. es. le autorità di regolamentazione) e la scienza se ne possono servire.

Secondo l'AIR, in caso di attuazione della CSRD tutti questi utenti avrebbero a disposizione un numero nettamente maggiore di informazioni delle imprese svizzere sullo sviluppo sostenibile: circa 3500 imprese – invece delle 200-340 nell'opzione di riferimento (*statu quo*) – metterebbero infatti a disposizione queste informazioni. Allo stesso tempo, aumenterebbero la portata, la comparabilità e l'affidabilità delle informazioni sullo sviluppo sostenibile.

Secondo l'AIR, la ricerca attuale indica che l'obbligo di presentare una relazione abbia un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile. È prevedibile che l'estensione dell'obbligo di presentare una relazione potrebbe avere gli effetti positivi elencati qui di seguito.

- Modifica del comportamento delle imprese in direzione di un maggiore rispetto delle questioni dello sviluppo sostenibile e dei rischi per quest'ultimo. Le imprese interrogate spiegano ad esempio come sfruttano le informazioni sullo sviluppo sostenibile per individuare i punti in cui le emissioni di gas serra possono essere ridotti più facilmente. Gli studi effettuati in merito agli obblighi di presentare una relazione concernente le emissioni di gas serra negli Stati Uniti e in Gran Bretagna mostrano che tali relazioni possono condurre a una riduzione delle emissioni dall'8 al 18 per cento. Riferendo questi dati alla Svizzera ne risulta, secondo una stima approssimativa, una probabile riduzione delle emissioni pari a un valore da 3 a 33 miliardi di franchi all'anno, il che supererebbe nettamente i costi di regolamentazione delle imprese¹⁴². Tuttavia i costi di regolamentazione calcolati dall'AIR non includono le misure che le imprese devono adottare per ridurre le proprie emissioni di gas serra.
- Rafforzamento della posizione sul mercato delle imprese che rispettano maggiormente le questioni dello sviluppo sostenibile (per esempio migliore accesso a capitale).
- Maggiore considerazione dei rischi per lo sviluppo sostenibile, il che migliora la performance a lungo termine delle imprese.
- Maggiore considerazione delle esigenze dei gruppi d'interesse (*stakeholder*), il che riduce anche i rischi per la reputazione ed è connesso a una migliore prestazione dell'impresa.

Sussistono tuttavia delle incertezze in relazione alle ripercussioni sullo sviluppo sostenibile dell'obbligo di presentare una relazione. Si tratta in particolare di ostacoli o effetti indesiderati quali (i) conflitti d'interesse (interessi degli azionisti versus interessi dello sviluppo sostenibile), (ii) effetti di trasferimento (attività abbandonate da imprese tenute

¹⁴² AIR, n. 5.2.1, tabella 6.

a presentare una relazione vengono assunte da imprese non soggette a tale obbligo), (iii) *greenwashing* (mera attuazione «simbolica» degli obblighi, p. es. mediante l'uso di clausole e riserve) e (iv) difficoltà nella protezione dei segreti d'affari¹⁴³.

5.5 Ripercussioni per l'ambiente

Cfr. le spiegazioni del numero 5.4.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

L'avamprogetto si fonda sulla competenza legislativa della Confederazione nei campi dell'attività economica privata (art. 95 cpv. 1 Costituzione federale, [Cost.](#)¹⁴⁴), del diritto civile e della procedura civile (art. 122 [Cost.](#)) nonché del diritto penale (art. 123 [Cost.](#)).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Mediante i provvedimenti proposti nel presente avamprogetto, la Svizzera sviluppa il suo quadro normativo tenendo conto delle tendenze internazionali. L'avamprogetto si fonda soprattutto sugli sviluppi europei (cfr. n. 2). Ciononostante, la Svizzera non ha alcun impegno internazionale nel settore della gestione sostenibile delle imprese.

6.3 Forma dell'atto

L'avamprogetto modifica il [CO](#), la [LSR](#) e il [CP](#). Le modifiche devono essere emanate sotto forma di legge federale. In virtù della norma di delega (art. 964c cpv. 5 terzo periodo AP-CO), il Consiglio federale designerà in un'ordinanza le norme equivalenti applicabili alla relazione sullo sviluppo sostenibile, non appena saranno a disposizione.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b [Cost.](#)). **Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale**

L'avamprogetto non comporta una modifica della suddivisione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni.

¹⁴³ AIR, n. 5.2.2 segg. e n. 5.3.

¹⁴⁴ RS 101

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

L'avamprogetto non prevede sussidi.

6.7 Delega di competenze legislative

Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 [Cost.](#)). La Costituzione prevede la restrizione generale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 [Cost.](#)). Per tale motivo l'avamprogetto disciplina l'ambito a cui deve limitarsi il disciplinamento da parte del Consiglio federale. L'avamprogetto prevede le seguenti competenze legislative per il Consiglio federale:

- secondo l'articolo 964c capoverso 5 terzo periodo AP-CO, il Consiglio federale è autorizzato a designare in un'ordinanza altre *norme* equivalenti alle norme europee per la relazione sullo sviluppo sostenibile (ESRS);
- secondo l'articolo 964c^{bis} capoverso 2 AP-CO, il Consiglio federale disciplina il *grado di approfondimento* della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile.

6.8 Protezione dei dati

L'avamprogetto non prevede questioni connesse alla protezione dei dati.

